

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO PIAGGIO & C SPA

(Rev. Gennaio 2009)

Le presenti Condizioni Generali (le “Condizioni”) vengono sottoscritte in data _____, tra

Piaggio & C. S.p.A., società di diritto italiano, con sede in Viale Rinaldo Piaggio n. 25, 56025, Pontedera (Pisa), iscritta al Registro delle Imprese di Pisa al n. 04773200011 (“Piaggio”).

- da una parte -

e

....., società/impresa di diritto italiano, con sede in,
....., iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____ (il “Fornitore”)

- dall’altra parte.

Piaggio ed il Fornitore vengono definiti singolarmente quali la “Parte” e, collettivamente, quali le “Parti”.

ARTICOLO I - DEFINIZIONI; ALLEGATI

1.1. Definizioni. In aggiunta ai termini definiti in altri articoli delle presenti condizioni generali d’acquisto (le “Condizioni”), i seguenti termini con lettera iniziale maiuscola hanno il significato specificato di seguito:

“Accessori” si intendono i componenti non a corredo dei Prodotti.

“Attrezzature” significa, a titolo esemplificativo ma non limitativo, le attrezzature, i calibri, gli stampi e, più in generale, i macchinari che Piaggio dovesse mettere a disposizione del Fornitore a titolo di comodato gratuito per la progettazione, sperimentazione, sviluppo, fabbricazione e/o fornitura dei Prodotti.

“Autorità” significa qualsiasi autorità, italiana o straniera (ivi inclusa, senza limitazione alcuna, comunitaria), giudiziaria, legislativa, esecutiva o amministrativa, prevista dalla Legge applicabile.

“Autorizzazioni” significa qualsivoglia autorizzazione, approvazione, permesso, certificato, licenza, nulla osta, concessione, convenzione, abilitazione, omologa, ordine, comunicazione o notifica autorizzativa o approvativa rilasciata, emessa o concessa da qualsivoglia Autorità.

“Contratto di Fornitura” indica le presenti Condizioni e ciascun Ordine emesso da Piaggio .

“Controllo” indica le nozioni di cui all’articolo 2359, 1° comma, numeri 1), 2) e 3) codice civile.

“Derbi” indica Derbi Nacional Motor S.A. con sede in Martorelles, calle Barcelona 19, Barcelona, Spagna.

“Diritti di Proprietà Intellettuale” indica tutti i diritti di proprietà intellettuale ed industriale, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, i diritti relativi a brevetti per invenzione o per disegno ornamentale o per modello di utilità, marchi di prodotto o di servizio, diritti su disegni, nomi, insegne, ditte, denominazioni e marchi di fatto, diritti d’autore attuali e futuri, siano stati tali diritti registrati o meno, nonché qualsivoglia domanda o registrazione relativa a tali diritti, nonché i segreti commerciali, i diritti di segretezza ed ogni altro diritto o forma di protezione di natura simile o avente effetto equivalente.

“Fornitore” indica la Persona che si impegna nei confronti di Piaggio alla fornitura dei Prodotti alle condizioni ed ai termini previsti dal Contratto di Fornitura.

“Informazioni” tutte le informazioni, specifiche tecniche (ivi incluse le Informazioni Tecniche), i dati, i documenti, i rapporti, i fogli di lavoro e le informazioni, di qualsiasi tipo e in qualsiasi formato, di proprietà di Piaggio e che Piaggio stessa o altra società ad essa collegata comunichi o comunque metta a disposizione del Fornitore o che siano utilizzate o acquisite dal Fornitore ai fini dell’esecuzione del Contratto di Fornitura e/o della fabbricazione, progettazione, sperimentazione, sviluppo e/o fornitura di Prodotti (nonché dei relativi prototipi) a Piaggio, ivi incluse, senza limitazione alcuna, quelle relative alle Attrezzature connesse alla fabbricazione dei Prodotti.

“Know-how” indica le capacità professionali, l’esperienza, le metodologie, le Informazioni Tecniche o le conoscenze di qualsiasi natura che non siano Diritti di Proprietà Intellettuale, di pertinenza di Piaggio e che siano utilizzate o acquisite nell’esecuzione del Contratto di Fornitura e/o nella fabbricazione, progettazione, sperimentazione, sviluppo e/o fornitura di Prodotti (nonché dei relativi prototipi) a Piaggio, ivi incluse, senza limitazione alcuna, quelle relative alle Attrezzature connesse alla fabbricazione dei Prodotti, ovvero prima della sottoscrizione o al di fuori del Contratto di Fornitura medesimo.

“Leggi” indica qualsiasi legge, decreto, regolamento, direttiva, ordine o decisione, italiana o straniera (ivi inclusa, senza limitazione alcuna, comunitaria) di qualsivoglia Autorità.

“Materiali” indica qualsiasi materiale di supporto utilizzato durante la fornitura dei Prodotti, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, supporti magnetici, disegni, manuali, specificazioni, grafici, tabelle, archivi amministrativi e di controllo qualità, corrispondenza interna, bozze preliminari e finali e altri documenti.

“Ordine” indica l’ordine di acquisto dei Prodotti inviato da Piaggio al Fornitore. Tale Ordine potrà essere di due tipi: (i) Ordine “chiuso” se riferito ad una quantità e programma di consegne definiti nell’Ordine stesso, o (ii) Ordine “aperto” (c.d. listino di fornitura) se riferito alla fornitura di Prodotti su base continuativa e, quindi, con quantità e programmi di consegna non definiti nell’Ordine.

“Parti” indica, insieme, Piaggio e il Fornitore.

“Persona” significa qualsiasi persona fisica, società di capitali, società di persone, filiale di società, associazione, “*joint venture*”, consorzio, ente pubblico o altro soggetto, ovvero qualsivoglia ente locale o divisione amministrativa dei medesimi.

“Piaggio” indica Piaggio & C. S.p.A., con sede produttiva c/o gli stabilimenti di Pontedera (Pisa), Scorzé (Venezia) e Mandello del Lario (Lecco)

“Piano di Consegna” indica il programma di consegna dei Prodotti secondo le modalità meglio specificate nell’Allegato 1.

“Prodotti” significa i componenti che verranno specificatamente indicati nell’Ordine di acquisto.

“Rappresentanti” indica, con riferimento a qualsivoglia Persona, ognuno dei dirigenti, amministratori, soci, dipendenti, agenti, consulenti legali, contabili, finanziari ed altri consulenti, *partners* finanziari ovvero altra Persona associata a, od agente per conto di, tale Persona.

“Ricambi” si intendono le parti di ricambio dei Prodotti di cui il Fornitore dovrà garantire la fornitura a Piaggio in base ai termini ed alle condizioni di cui alle presenti Condizioni.

1.2. Allegati. Formano parte integrante e sostanziale delle Condizioni i seguenti Allegati:

Allegato 1: Contratto di Comodato;

Allegato 2.1: Qualità delle forniture;

Allegato 2.2: Garanzia dei Prodotti;

Allegato 3: Logistica di fornitura Piaggio;

Allegato 4: Fornitura Ricambi;

Allegato 5: Codice Etico e Linee di Condotta;

Allegato 6: Prototipi e campioni di omologazione.

ARTICOLO II – OGGETTO

Le Condizioni contengono i termini e le condizioni generali del rapporto tra Piaggio e il Fornitore relativo alla fornitura a Piaggio da parte del Fornitore, dei pezzi, componenti o altri materiali (individualmente, un “Prodotto”, e, collettivamente, i “Prodotti”) e dei relativi Ricambi e Accessori in conformità ai termini ed alle presenti Condizioni.

ARTICOLO III – ESCLUSIVA

La fornitura dei Prodotti da parte del Fornitore a Piaggio potrà intendersi in esclusiva in base a quanto verrà concordato di volta in volta e specificato nel singolo Ordine.

Nel caso in cui la fornitura dei Prodotti sia definita in esclusiva, il Fornitore si impegna a fabbricare e a fornire a Piaggio, in esclusiva, i Prodotti ed i relativi Ricambi e Accessori e pertanto si impegna a non fabbricare, distribuire, commercializzare e/o vendere, per conto proprio o di terzi, i Prodotti a Persone diverse da Piaggio durante la vigenza delle presenti Condizioni.

Piaggio e il Fornitore si impegnano a fare in modo che i Prodotti forniti in esclusiva per Piaggio contengano in maniera non alterabile il solo marchio Piaggio, Aprilia, Moto Guzzi (art. 11.4 che segue).

ARTICOLO IV – PRODUZIONE; ATTREZZATURE; DIRITTI DI PRIVATIVA INDUSTRIALE

4.1. Produzione. Le attività di fabbricazione dei Prodotti saranno eseguite dal Fornitore presso i propri stabilimenti e locali o presso gli stabilimenti di eventuali subfornitori dei quali il Fornitore si rende garante e responsabile ed in conformità alle informazioni e alle specifiche tecniche (le “Informazioni Tecniche”) concernenti i Prodotti che verranno allegate a ciascun Ordine.

4.2. Attrezzature. Piaggio, potrà concedere in comodato al Fornitore, secondo il modello qui allegato quale Allegato 1, le Attrezzature. Il Fornitore riconosce che le Attrezzature potranno essere utilizzate soltanto per l’esecuzione di un Contratto di Fornitura. Il Fornitore è responsabile per la perdita, il danneggiamento e la distruzione delle Attrezzature. Le disposizioni di cui al presente articolo 4.2. si applicano, in quanto compatibili, anche in relazione ai semilavorati e agli altri materiali che Piaggio abbia messo a disposizione del Fornitore.

4.3. Diritti di privativa industriale.

(a) Il Fornitore riconosce espressamente ed accetta che tutte le Informazioni Tecniche recanti la dicitura ben visibile “*Confidential. Proprietà di Piaggio & C. Spa. Tutti di diritti sono riservati*” costituiscono le “Informazioni Confidenziali” e come tali saranno coperte da obbligo di riservatezza e potranno essere utilizzate dal Fornitore esclusivamente ai fini dell’esecuzione del Contratto di Fornitura.

(b) Resta inteso tra le Parti che in relazione alle Informazioni Confidenziali, con decorrenza dalla data di emissione dell’Ordine inclusivo di tali Informazioni, il Fornitore si impegna a:

- (i) conservare tutte le Informazioni Confidenziali con la massima cura e riservatezza e a restituire tempestivamente le medesime a Piaggio, qualora questi ne faccia richiesta;
- (ii) non riprodurre in tutto o in parte le Informazioni Confidenziali e non rivelarne il contenuto a terzi;
- (iii) non rivendicare o vantare alcun diritto di proprietà o altro titolo di privativa industriale sulle Informazioni Confidenziali;
- (iv) non fabbricare, vendere o altrimenti commercializzare, in qualsivoglia maniera, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, i Prodotti oggetto dell’Ordine sfruttando in tutto o in parte le Informazioni Confidenziali allegate all’Ordine stesso.

ARTICOLO V - CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Le caratteristiche del Prodotto sono indicate nella documentazione tecnica e nelle norme tecniche di Piaggio, nella scheda fornitore, nella scheda qualità, nell’Ordine.

ARTICOLO VI - OMOLOGAZIONI

Eventuali certificati omologativi dei Prodotti, saranno ottenuti a cura del Fornitore ed a proprio nome, in qualità di costruttore dei Prodotti medesimi. Il Fornitore sarà pertanto responsabile della conduzione e del buon fine di tutte le attività necessarie ad ottenere il rilascio delle omologazioni dei Prodotti.

Relativamente ai Prodotti forniti in esclusiva per Piaggio, il Fornitore si impegna a consegnare a Piaggio idonea documentazione scritta attestante gli estremi dell’omologazione rilasciata solo ed esclusivamente per la fornitura a Piaggio.

ARTICOLO VII - QUALITA’

Il Fornitore garantisce che i Prodotti sono esenti da vizi e difetti, eseguiti a regola d’arte e conformi alle caratteristiche richieste (Art.5 - Caratteristiche del prodotto) obbligandosi pertanto a porre in essere e mantenere in esercizio mezzi e processi produttivi tali da garantire in modo continuativo l’affidabilità e la qualità dei Prodotti.

Il fornitore assicura la conformità del prodotto ed il buon funzionamento per un periodo non inferiore a 30 (trenta) mesi dalla data di consegna a Piaggio. Nel caso di prodotti di sicurezza (classificati come CF1/CF1D) tale garanzia è estesa all’intera vita del veicolo; ove sia garantita una minore durata il

Fornitore dovrà comunicarlo per iscritto a Piaggio e in ogni caso potrà interessare solo materiali soggetti ad usura.

Il Fornitore adotterà ed applicherà la rintracciabilità, secondo le norme tecniche, su tutti i prodotti previsti dalla documentazione tecnica e per i prodotti di sicurezza CF1/CF1D.

Il Fornitore applicherà, sui Prodotti e sulle confezioni, i marchi indicati da Piaggio e meglio descritti nella documentazione tecnica ed in conformità alle norme tecniche di Piaggio (art.11.4).

Per le regole di qualità a tempo zero e in garanzia si rinvia a quanto disposto:

a) nell'Allegato 2.1 "Qualità delle forniture", b) nell' Allegato 2.2 " Garanzia dei Prodotti" che costituiscono parte integrale e sostanziale del Contratto di Fornitura.

ARTICOLO VIII – CORRISPETTIVI; CONSEGNA

8.1. Prezzi dei Prodotti. I prezzi dei Prodotti sono specificati nell'Ordine e sono da intendersi fissi e non modificabili. Eventuali variazioni conseguenti a incrementi di costo delle materie prime o delle modalità di fabbricazione dovranno essere concordate per iscritto tra le Parti

8.2. Ordini dei Prodotti, Ricambi e Accessori. Ciascuna fornitura di Prodotti, di Ricambi e Accessori verrà richiesta da Piaggio con un Ordine che verrà emesso per iscritto e dovrà essere inviato a mezzo posta, telefax o e-mail all'indirizzo del Fornitore. Ciascun ordine dovrà indicare, per ciascun tipo di Prodotti: (i) il tipo e la descrizione; (ii) il quantitativo (solo per gli ordini chiusi); Le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni si intendono valide e rilevanti salvo ove diversamente stabilito espressamente per iscritto nell'Ordine di acquisto.

8.3. Consegna. (a) I Prodotti saranno consegnati dal Fornitore a Piaggio franco stabilimento Piaggio in Pontedera (PI) o franco stabilimento Aprilia di Scorzé (VE), o franco stabilimento Moto Guzzi di Mandello del Lario (LC) (Incoterms 2000). La data di consegna prevista nell'Ordine "chiuso" o nel Piano di Consegna, nel caso di Ordine "aperto" (la "Data di Consegna"), deve considerarsi termine essenziale.

(b) In caso di consegna pervenuta in anticipo Piaggio avrà facoltà di rispedire al Fornitore i Prodotti ricevuti, a spese ed a rischio del Fornitore, addebitando allo stesso eventuali spese di magazzinaggio, ovvero prendere in consegna la merce senza modifica dei termini di pagamento.

8.4. Garanzia quantitativa. (a) Il Fornitore garantisce la conformità quantitativa dei Prodotti, dei Ricambi e degli Accessori a quanto specificato nel singolo Ordine "chiuso" ovvero nel Piano di Consegna, in caso di Ordine "aperto", e nel relativo rimesso di consegna.

(b) Senza pregiudizio per quanto previsto all'articolo 11.1., che segue, qualora al momento del controllo, da parte di Piaggio, dei Prodotti, dei Ricambi o degli Accessori risulti la non conformità quantitativa dei Prodotti stessi a quanto specificato nel singolo Ordine "chiuso" ovvero nel Piano di Consegna, in caso di Ordine "aperto", e nel relativo rimesso di consegna, Piaggio comunicherà tale circostanza al Fornitore per iscritto ed avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di:

- (i) accettare le differenze quantitative riscontrate con l'ulteriore facoltà di modificare l'Ordine "chiuso" o il Piano di Consegna;
- (ii) respingere i Prodotti, i Ricambi o gli Accessori in eccesso e, qualora il Fornitore non provveda all'immediato ritiro, rispedirli a spese e rischio del Fornitore, addebitando al medesimo le spese di magazzinaggio; o
- (iii) richiedere al Fornitore il rispetto della consegna dei Prodotti, Ricambi o Accessori mancanti.

8.5. Fatture e pagamenti. (a) Per ogni lotto di Prodotti, Ricambi e Accessori consegnati a Piaggio, il Fornitore invierà a Piaggio, o ad altra società del Gruppo, regolare fattura in base ai termini ed alle modalità previste nell'Ordine. Ogni fattura dovrà specificare (i) il numero dell'Ordine e dei rimessi relativi, (ii) il tipo e la descrizione dei Prodotti, Ricambi e Accessori consegnati (purché soggetti alla medesima aliquota IVA) (iii) la Data di Consegna.

(b) Piaggio pagherà la fattura in base ai termini e alle modalità previste nell'Ordine.

ARTICOLO IX - ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO

(a) La marcatura, l'imballaggio, l'etichettatura e l'identificazione dei Prodotti dovranno essere effettuati dal Fornitore in base alle istruzioni che Piaggio allegherà ad ogni singolo Ordine. In difetto di istruzioni

da parte di Piaggio, i Prodotti saranno imballati secondo la migliore prassi di mercato e comunque in maniera tale da assicurare la sicurezza dei Prodotti, e saranno identificati con un cartellino, possibilmente di formato standard ODETTE (210x148), adeguatamente fissato all'unità di carico e contenente le seguenti informazioni: (i) codice Fornitore, (ii) codice del Prodotto, (iii) quantità del Prodotto contenuta nell'unità di imballo, (iv) riferimenti di rintracciabilità (di regola numero e data di produzione del lotto) per i Prodotti di Sicurezza.

(b) I Prodotti dovranno essere accompagnati da rimesso di consegna, nel numero di copie richiesto da Piaggio, il quale dovrà specificare: (i) la matricola o numero di Specifica Tecnica Piaggio, (ii) i dati del Fornitore, (iii) il tipo, descrizione e codice dei Prodotti consegnati, (iv) la data di spedizione, (v) il numero e i dati dell'Ordine, (vi) il quantitativo del lotto di Prodotti spedito, (vii) il numero dei colli e (viii) ogni altro dato e indicazione specificati nell'Ordine. Ciascun rimesso di consegna dovrà contemplare i Prodotti oggetto di un solo Ordine.

La semplice consegna o il pagamento dei Prodotti non possono in nessun caso essere considerati come accettazione dei Prodotti da parte di Piaggio.

ARTICOLO X – OBBLIGHI DEL FORNITORE; ASSICURAZIONE

10.1. Responsabilità verso terzi – Assicurazione.

- a) Nel caso in cui Piaggio fosse convenuta in giudizio per responsabilità civile e/o contrattuale, in conseguenza della difettosità, non conformità alle informazioni tecniche o non affidabilità dei Prodotti forniti, il Fornitore sarà obbligato a mantenere Piaggio indenne e a risarcire i danni eventualmente subiti da Piaggio stessa. Piaggio si obbliga ad informare prontamente il Fornitore non appena abbia appreso che la violazione della norma o la contestazione della sua responsabilità sia basata sulla difettosità, non conformità o non affidabilità del Prodotto somministrato dal Fornitore.
- b) Il Fornitore, nel caso in cui Piaggio attui una campagna di richiamo o di risanamento dei propri prodotti finali per sostituire o riparare i Prodotti dello stesso Fornitore rivelatisi difettosi, non affidabili o non conformi alle Informazioni tecniche, sarà tenuto a fornire a Piaggio, a propria cura e spese, i Prodotti necessari ad attuare la campagna di richiamo o di risanamento e rimborserà a Piaggio il costo delle operazioni di smontaggio e montaggio, salvo diverso preventivo accordo scritto pattuito al momento in cui la suddetta campagna di richiamo viene portata a conoscenza del Fornitore.
- c) Ferme restando le disposizioni del presente articolo il Fornitore si impegna a stipulare, a proprie spese, prima di fornire i Prodotti, una polizza con primaria compagnia di assicurazioni, a copertura dei rischi enunciati nei punti a) e b) per massimali in entrambi i casi non inferiori a Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquantomilavirgolazerozero) ciascuna che, durante e dopo il termine del presente accordo, assicuri le Parti sia contro i danni riportati da persone e/o beni, direttamente e/o indirettamente collegabili ai Prodotti ed alla loro produzione sia per il rimborso delle spese conseguenti ad una campagna di richiamo.

La polizza assicurativa dovrà indicare Piaggio come beneficiario aggiuntivo e specificare che l'assicurazione non potrà essere cancellata a meno di un'espressa autorizzazione di Piaggio. Il Fornitore s'impegna a consegnare una copia della polizza a Piaggio e mantenere l'assicurazione valida ed effettiva per tutta la durata del rapporto di fornitura.

10.2. Accesso di Piaggio. Piaggio avrà diritto di accedere, con preavviso di 5 (cinque) giorni e nel normale orario di lavoro del Fornitore e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento dell'attività del Fornitore, direttamente o attraverso propri Rappresentanti, agli stabilimenti del Fornitore, al fine di effettuare ispezioni e controlli atti a verificare il corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore ai sensi del Contratto di Fornitura.

ARTICOLO XI - DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE; RISERVATEZZA; LICENZA; MARCHI

11.1. Diritti di Proprietà Intellettuale e Know how. Prima (i) di proporre di studiare per Piaggio la realizzazione e/o l'adattamento di un Prodotto e/o (ii) di accettare un Ordine per un determinato Prodotto, il Fornitore sarà tenuto a comunicare per iscritto a Piaggio l'esistenza e la natura di eventuali Diritti di Proprietà Intellettuale del Fornitore relativi al Prodotto (i "Diritti di Proprietà Intellettuale del Fornitore"),

restando espressamente inteso che la mancata comunicazione da parte del Fornitore dell'esistenza di Diritti di Proprietà Intellettuale del Fornitore, si intenderà come rinuncia del Fornitore stesso a far valere tali diritti nei confronti di Piaggio e dei fornitori ai quali Piaggio abbia affidato la realizzazione del particolare studiato dal Fornitore.

Il Fornitore riconosce e dà atto espressamente che Piaggio è e resterà titolare unica dei Diritti di Proprietà Intellettuale e del Know-how che utilizza nell'esercizio della propria attività ed in relazione ai propri prodotti e ai propri servizi. Il Fornitore si obbliga a non compiere alcun atto incompatibile con la titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale di Piaggio e prende atto che l'uso da parte sua dei Diritti di Proprietà Intellettuale di Piaggio non creerà alcun diritto in capo al Fornitore in relazione a tali diritti e che qualsiasi suo utilizzo degli stessi andrà a beneficio e vantaggio esclusivo di Piaggio. Il Fornitore non potrà inoltre delegare o autorizzare alcuna Persona ad utilizzare, in tutto o in parte, i Diritti di Proprietà Intellettuale di Piaggio.

11.2. Riservatezza. Le Parti si impegnano a mantenere riservate e a non rivelare a terzi e faranno sì che i propri rispettivi Rappresentanti mantengano rigorosamente confidenziali e non divulgino a terzi se non per scopi conformi alle presenti Condizioni tutte le informazioni, di natura tecnica o commerciale, contraddistinte con la dicitura “*Confidential*” relative ai Prodotti, ai Ricambi o agli Accessori, agli affari ed alle attività commerciali da esse derivanti.

Per un periodo di 5 (cinque) anni dopo la cessazione del Contratto di Fornitura, per qualsiasi ragione tale cessazione dovesse verificarsi, le Parti manterranno rigorosamente confidenziali e non divulgheranno a terzi qualsivoglia informazione relativa all'altra Parte e alle sue Affiliate che tale Parte abbia ottenuto dall'altra Parte o da qualsivoglia delle sue Affiliate, che siano utilizzate o acquisite nell'esecuzione delle Condizioni ovvero prima della Data di Sottoscrizione e/o al di fuori delle Condizioni medesime, fatta eccezione per le informazioni (i) che sono di pubblico dominio, ovvero (ii) la cui rivelazione è richiesta da disposizioni di Legge o ordini dell'Autorità da una Parte come conseguenza.

11.3. Licenza. Limitatamente ai Prodotti sui quali il Fornitore apporrà marchi, loghi o altri segni distintivi di proprietà di Piaggio, tale utilizzo è da intendersi a titolo di licenza non esclusiva non trasferibile, a titolo gratuito per la durata del Contratto di Fornitura. Il Fornitore potrà utilizzare solamente i Diritti di Proprietà Intellettuale di Piaggio che siano specificamente contemplati nel Contratto di Fornitura.

11.4. Marchi. Senza limitazione per quanto previsto agli articoli 11.1 e, 11.3 che precedono, il Fornitore riconosce e dà atto espressamente che Piaggio è titolare unica ed esclusiva del marchio “Piaggio”, e di tutti gli usi e le variazioni del marchio “Piaggio” e dei marchi, nomi commerciali e disegni, copyright e loghi (collettivamente, i “Marchi”), che Piaggio utilizza in relazione alla propria attività, e si impegna a non utilizzare alcun nome o marchio identico o simile con qualsivoglia dei Marchi senza il preventivo consenso scritto di Piaggio. Il Fornitore non potrà utilizzare i Marchi al fine di vendere o immettere sul mercato alcun prodotto diverso dai Prodotti. Il Fornitore non potrà alterare, oscurare, rimuovere o in qualsiasi maniera interferire con qualsiasi marchio, marchio di servizio, marchio di commercio, marchio verbale, marchio figurativo o altro segno distintivo (ivi inclusi, senza limitazione alcuna, i Marchi) che saranno apposti su qualsivoglia dei Prodotti. Il Fornitore si impegna a non apporre alcun marchio, marchio di servizio, marchio di commercio, marchio verbale, marchio figurativo o altro segno distintivo (ivi inclusi, senza limitazione alcuna, i Marchi) su alcun Prodotto senza il previo consenso scritto di Piaggio o di altra società del Gruppo Piaggio.

ARTICOLO XII – PENALI

12.1 Penali

In caso di violazione di una qualunque delle obbligazioni di cui all'articolo 3 “Esclusiva”, articolo 4.2. “Utilizzo di attrezzature di proprietà Piaggio”; articolo 4.3. “Diritti di proprietà industriale di Piaggio”; articolo 11.2. “Obbligo di riservatezza” e articolo 11.4. “Utilizzo di marchi o altri segni distintivi di esclusiva proprietà di Piaggio”, Piaggio, previo coinvolgimento del Fornitore, avrà diritto di richiedere ed ottenere, ove sia accertata l'effettiva responsabilità del Fornitore il pagamento di una penalità convenzionale nella misura del 8% (otto per cento) del fatturato totale dell'anno precedente. Resta salvo, in tutti i casi sopra indicati, il diritto alla risoluzione del contratto e al risarcimento dei maggiori danni.

12.2. Rinvio

Per quanto riguarda le penali per fermo linea, veicolo o motore incompleto o altra criticità nella consegna si rinvia a quanto disposto nell'Allegato 3 relativo alla "Logistica di fornitura", relativamente alle penali per mancato raggiungimento del livello di servizio nella fornitura ricambi si rinvia a quanto disposto nell'Allegato 4 "Fornitura Ricambi.

ARTICOLO XIII - RISOLUZIONE; RECESSO; EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA

13.1. Risoluzione del Contratto di Fornitura. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., Piaggio avrà diritto di risolvere il Contratto di Fornitura, con effetto immediato, dandone comunicazione scritta al Fornitore mediante raccomandata A/R, nel caso di violazione da parte del Fornitore delle disposizioni di cui agli articoli 4.3.-Diritti di privativa industriale; e 11 – Diritti di proprietà intellettuale; Riservatezza; Licenza; Marchi delle Condizioni.

13.2. Recesso.

Piaggio avrà il diritto di recedere dalle presenti Condizioni in qualsiasi momento nel corso della durata del rapporto di fornitura, senza obblighi nei confronti del Fornitore dandone comunicazione scritta al Fornitore con preavviso di 90 (novanta) giorni. Tale recesso sarà da intendersi senza pregiudizio per i diritti e le obbligazioni delle Parti derivanti da Ordini gi emessi da Piaggio o da altra società del Gruppo Piaggio ovvero in corso di esecuzione alla data del ricevimento della comunicazione di recesso. Resta, peraltro, inteso e concordato fra le Parti che il diritto di recesso di Piaggio potrà essere esercitato anche parzialmente avuto riguardo ad uno o più dei Prodotti di cui alle presenti Condizioni.

13.3. Effetti della cessazione del Contratto di Fornitura. A seguito della cessazione del Contratto di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto, a propria cura e spese, a restituire immediatamente a Piaggio tutte le Informazioni Tecniche, le Informazioni Confidenziali e le eventuali Attrezzature concesse in comodato.

ARTICOLO XIV - DURATA

Le Condizioni saranno efficaci dalla data di sottoscrizione delle stesse e fino (i) alla consegna, da parte del Fornitore, dei Prodotti relativi all'ultimo Ordine "chiuso" ricevuto dal Fornitore medesimo o (ii) in caso di ordine aperto, per tutta la durata del rapporto di fornitura.

ARTICOLO XV - VARIE

15.1. Comunicazioni. Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del Contratto di Fornitura, deve essere effettuata per iscritto per lettera raccomandata A.R. o a mezzo corriere, telex o telefax ai seguenti indirizzi (o a quelli successivamente indicati per iscritto da ciascuna delle Parti all'altra):

se a Piaggio, a:
Piaggio & C. S.p.A.
Viale Rinaldo Piaggio no. 25
56025, Pontedera (Pisa)
Alla c.a.: _____
Telefax: (0587) _____

se al Fornitore, a:
[Fornitore]
Alla c.a.: _____
Telefax: (____) _____

15.2. Forza maggiore. Nel caso in cui la tempestiva esecuzione degli obblighi di ciascuna Parte ai sensi del Contratto di Fornitura sia impedita dal verificarsi di comprovate cause di forza maggiore, la Data di Consegna si intende sostituita dalla nuova data di consegna sarà determinata congiuntamente dalle Parti, sempre che ciascuna Parte abbia provveduto ad informare prontamente l'altra per iscritto circa l'insorgere della circostanza di forza maggiore ed abbia fatto quanto in suo potere per limitarne gli effetti pregiudizievoli. La circostanza di forza maggiore, di qualsiasi natura, non potrà essere invocata qualora dovesse verificarsi successivamente alla Data di Consegna. Non saranno considerati eventi di forza maggiore eventuali ritardi di sub-fornitori del Fornitore.

15.3. Nullità parziale. L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più pattuizioni delle Condizioni non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre pattuizioni, che dovranno pertanto ritenersi valide ed efficaci.

15.4. Discrepanze. In caso di discrepanze tra quanto stabilito nelle Condizioni e quanto stabilito in qualsiasi Ordine, le Parti convengono che avrà prevalenza quanto disposto nell'Ordine.

15.5. Foro Competente. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, risoluzione del Contratto di Fornitura sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Pisa.

15.6. Codice Etico e Linee di condotta. Il Fornitore nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e, pertanto, sottoscrive per accettazione, le norme contenute nel Codice etico e nelle Linee di Condotta di Piaggio, allegati al presente contratto (Allegato 5), e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Letto confermato e sottoscritto

Data: _____

PIAGGIO & C. Spa

Il Fornitore

Il Fornitore dichiara di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 codice civile, i seguenti articoli: 4.3. (Diritti di privativa industriale), 11.2. (Riservatezza), 11.4. (Marchi), 12.1 (Penali), 12.2 (Rinvio); 13.1. (Risoluzione del Contratto di Fornitura), 13.2. (Diritto di recesso), 15.5. (Foro Competente).

Data : _____

Il Fornitore

ALLEGATO 1 - CONTRATTO DI COMODATO

Il presente Contratto (il "Contratto") viene sottoscritto in data _____,
tra

Piaggio & C. S.p.A., società di diritto italiano, con sede in Viale Rinaldo Piaggio n. 25, 56025, Pontedera (Pisa), iscritta al Registro delle Imprese di Pisa al n. 04773200011 ("Piaggio").

- da una parte -

e

_____, società/impresa di diritto italiano, con sede in _____ n. ____, _____, _____ (____),
iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____ (il "Comodatario")

- dall'altra parte.

Piaggio ed il Comodatario vengono nel presente Contratto definiti singolarmente quali la "Parte" e, collettivamente, quali le "Parti".

PREMESSO, che Piaggio in data _____ ha emesso un listino prezzi di fornitura accettato dal Comodatario (il "Contratto di Fornitura"), in forza del quale il Comodatario fornirà a Piaggio pezzi, componenti o altri materiali (collettivamente i "Prodotti") meglio individuati nel Contratto di Fornitura.

PREMESSO, che Piaggio è proprietaria delle attrezzature individuate nell'Allegato 1 ("Descrizione Attrezzature") al presente Contratto (collettivamente, le "Attrezzature").

PREMESSO, che ai sensi del Contratto di Fornitura e per l'esecuzione dello stesso, Piaggio intende concedere in comodato gratuito al Comodatario, che intende accettare, le Attrezzature, alle condizioni ed ai termini di seguito specificati.

PREMESSO, che il Comodatario dichiara di aver visionato le Attrezzature, di essere a conoscenza delle caratteristiche e delle condizioni delle stesse e di essere pertanto consapevole di tutti i rischi e le responsabilità connesse alla stipula del presente Contratto in caso di danneggiamento, perdita o sottrazione delle Attrezzature.

TUTTO CIO' PREMESSO, tra le Parti si conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO I PREMESSE E ALLEGATI

Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ARTICOLO II OGGETTO E CONSEGNA

Sezione 2.1. Oggetto. Ai sensi dell'art. 1803 c.c., Piaggio concede in comodato gratuito al Comodatario, che dichiara di ricevere ed accettare a tale titolo, le Attrezzature.

Sezione 2.2. Consegna. Le Attrezzature sono consegnate da Piaggio al Comodatario contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.

Sezione 2.3. Stato delle Attrezzature. Il Comodatario riconosce espressamente che, a fronte degli accertamenti effettuati sulle Attrezzature in questione, le Attrezzature stesse si trovano attualmente in perfette condizioni, sono esenti da vizi e/o difetti, di qualsivoglia genere, sono rispondenti alle vigenti leggi sulla sicurezza e sono idonee all'uso per il quale vengono concesse in comodato al Comodatario ai sensi del presente Contratto.

Nel caso in cui il Comodatario abbia realizzato le Attrezzature, su incarico di Piaggio che ne rimane proprietaria, il Comodatario si impegna a consegnare a Piaggio, contestualmente alla stipula del presente contratto, tutta la documentazione tecnica indicata nell'ordine relativo alla realizzazione delle Attrezzature stesse, ivi compresa la dichiarazione di rispondenza ai requisiti di qualità e sicurezza. In particolare relativamente all'aspetto sicurezza, la documentazione specifica è, in coerenza con il D.P.R. 24 luglio 1996, n° 459 ("Direttiva macchine"), quella indicata nell'Allegato 2 ("Documentazione in materia di Sicurezza") al presente contratto.

Sezione 2.4. Stato delle Attrezzature al momento della riconsegna. Il Comodatario si impegna a restituire le Attrezzature a Piaggio, secondo quanto previsto dall'Articolo IV che segue, nello stato in cui sono state consegnate da Piaggio al Comodatario, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

ARTICOLO III DICHIARAZIONI E GARANZIE

Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce all'altra Parte quanto segue:

Sezione 3.1. Costituzione e poteri. (i) Essa Parte è società/impresa debitamente costituita ed esistente in base alla legge della propria giurisdizione ed ha titolo per svolgere le attività attualmente esercitate e per possedere i beni di cui ha attualmente disponibilità e non è in stato di liquidazione o soggetta a procedure

concorsuali; (ii) essa Parte è regolarmente in possesso di tutti i poteri, requisiti ed autorizzazioni per sottoscrivere il presente Contratto ed adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi di tale Contratto e concludere i negozi da esso previsti; (iii) tutti gli atti societari e gli altri procedimenti che devono essere intrapresi da essa Parte al fine di autorizzare la stessa a sottoscrivere il presente Contratto e a concludere i negozi da esso previsti sono stati intrapresi nei modi dovuti ed appropriati; e (iv) il presente Contratto è stato debitamente e legittimamente sottoscritto da essa Parte e costituisce pertanto valida e vincolante obbligazione di essa Parte azionabile nei confronti della medesima secondo i termini dello stesso.

Sezione 3.2. Assenza di violazioni. La sottoscrizione e l'esecuzione del presente Contratto e l'esecuzione delle operazioni da esso previste non (i) costituiranno violazione dello statuto o dell'atto costitutivo attualmente in vigore di essa Parte né (ii) si concretizzeranno in un inadempimento o faranno sorgere diritti di risoluzione, pagamento, recesso, decadenza dal beneficio del termine, esecuzione anticipata o modifica al, o richiederanno qualsivoglia consenso ai sensi di, qualsivoglia contratto del quale essa Parte sia parte.

ARTICOLO IV OBBLIGHI DEL COMODATARIO

Sezione 4.1. Custodia e manutenzione. Il Comodatario si impegna a custodire ed a conservare le Attrezzature con la massima cura ed a provvedere, a proprie spese, alla manutenzione ordinaria ed eventualmente straordinaria delle stesse ove l'effettuazione di quest'ultima sia causata da circostanza imputabile al Comodatario, nonché a servirsene esclusivamente per l'esecuzione del Contratto di Fornitura. Il Comodatario, in qualità di custode delle Attrezzature è direttamente responsabile verso il Comodante ed eventuali terzi dei danni che dovessero verificarsi in conseguenza dell'uso delle Attrezzature.

Sezione 4.2. Spese. Il Comodatario non avrà diritto al rimborso di alcuna spesa eventualmente sostenuta in relazione all'utilizzo delle Attrezzature.

Sezione 4.3. Cessione a terzi. Il Comodatario non potrà, in alcun caso, concedere il godimento ovvero l'uso delle Attrezzature a terzi, a qualunque titolo, senza il previo consenso scritto di Piaggio (il quale consenso potrà essere concesso o rifiutato a discrezione di Piaggio).

Sezione 4.4. Proprietà delle Attrezzature e obblighi specifici. (a) Il Comodatario riconosce espressamente ed accetta che tutte le Attrezzature restano nella piena ed esclusiva proprietà di Piaggio. Il Comodatario è responsabile per la perdita, il danneggiamento e la distruzione delle Attrezzature.

(b) In relazione alle Attrezzature, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente Contratto e fino alla data di cessazione del medesimo per qualsivoglia motivo, il Comodatario si impegna a:

- (i) registrare e contrassegnare come di proprietà di Piaggio tutte le Attrezzature, utilizzando le apposite targhette fornite da Piaggio;
- (ii) provvedere, previa richiesta di Piaggio, all'adeguata copertura assicurativa delle Attrezzature contro incendio, furto, vandalismo, cataclismi ed altri rischi di perdita e/o danneggiamento assicurabili fornendo prontamente copia della polizza assicurativa a Piaggio;
- (iii) non trasferire alcuna delle Attrezzature al di fuori dei propri stabilimenti, salvo espressa preventiva autorizzazione scritta di Piaggio;
- (iv) consentire al personale incaricato di Piaggio di accedere, con preavviso e durante il normale orario di lavoro, nei propri stabilimenti al fine di controllare le modalità di conservazione, l'utilizzazione e lo stato d'uso delle Attrezzature, nonché di verificare, qualora Piaggio lo ritenga necessario, la loro rispondenza alle vigenti norme sulla sicurezza, così come peraltro già formalmente dichiarato dal Comodatario.
- (v) non cedere a terzi, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, le Attrezzature e non costituire su di esse alcun genere di garanzia;
- (vi) non produrre e non cedere a terzi, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, per l'impiego in produzione o come pezzi di ricambio, particolari disegnati o comunque realizzati utilizzando le Attrezzature; e
- (vii) non realizzare o far realizzare, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, attrezzature di qualsiasi genere, simili alle Attrezzature, avvalendosi delle informazioni specifiche tecniche, dati, documenti, rapporti, fogli di lavoro e informazioni, di qualsiasi tipo e in qualsiasi formato, di proprietà di Piaggio e che Piaggio stessa comunichi o comunque metta a disposizione del Comodatario o che siano utilizzate o acquisite dal Comodatario ai fini dell'esecuzione del Contratto di Fornitura e/o della fabbricazione, progettazione, sperimentazione, sviluppo e/o

fornitura di Prodotti (nonché dei relativi prototipi) a Piaggio, ivi incluse, senza limitazione alcuna, quelle relative alle Attrezzature connesse alla fabbricazione dei Prodotti.

(c) Senza pregiudizio di quanto precede, il Comodatario farà sì, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., che i propri dirigenti, amministratori, soci, dipendenti, nonché eventuali altri soggetti agenti per conto del Comodatario medesimo rispettino le previsioni contenute nel presente Articolo IV.

ARTICOLO V OBBLIGHI DI INDENNIZZO DEL COMODATARIO

Il Comodatario terrà pienamente indenne e manlevato Piaggio rispetto a qualsiasi passività (intendendosi per passività ogni genere di passività od obbligazione di qualsivoglia natura, conosciuta o sconosciuta, dovuta o che sarà dovuta) che Piaggio dovesse subire in conseguenza (i) della non veridicità e correttezza delle dichiarazioni e garanzie rese dal Comodatario nel presente Contratto ovvero (ii) della violazione da parte del Comodatario degli obblighi da esso assunti ai sensi del presente Contratto ovvero (iii) dell'uso delle Attrezzature da parte del Comodatario ai sensi del presente Contratto.

ARTICOLO VI DURATA, RECESSO E RISOLUZIONE

Sezione 6.1. Durata. Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 1810 c.c. e dall'Articolo IV che precede, il presente Contratto avrà vigore ed effetto a decorrere dalla data di sottoscrizione; resta fin d'ora inteso e convenuto fra le Parti che il presente Contratto cesserà di produrre effetti automaticamente, senza alcun bisogno di comunicazioni, scritte o meno, tra le Parti stesse, alla data di cessazione degli effetti del Contratto di Fornitura per qualsivoglia motivo.

Sezione 6.2. Recesso. Piaggio avrà il diritto di recedere dal presente Contratto, dandone comunicazione scritta al Comodatario mediante raccomandata A/R, con effetto immediato alla data di invio della stessa al Comodatario, nei seguenti casi:

- (i) mutamento del controllo del Comodatario o della società che controlla il Comodatario (intendendosi per controllo quello definito dall'articolo 2359, 1° comma, numeri 1), 2) e 3), c.c.;
- (ii) il Comodatario fosse insolvente, ovvero ammesso o assoggettato a qualunque genere di procedura concorsuale o ad amministrazione straordinaria, per qualsiasi ragione; e
- (iii) il Comodatario dovesse trasferire o cedere in qualsivoglia maniera (ivi incluso, senza limitazione alcuna, tramite cessione, conferimento o scorporo dell'azienda o di uno o più rami di azienda del Comodatario o fusione o scissione del Comodatario) il Contratto di Fornitura o il presente Contratto a terzi senza il preventivo consenso scritto di Piaggio (il quale consenso potrà essere concesso o rifiutato a discrezione di Piaggio).

Sezione 6.3. Risoluzione. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., Piaggio avrà diritto di risolvere il Contratto di Fornitura, dandone comunicazione scritta al Comodatario mediante raccomandata A/R, con effetto immediato alla data di invio della stessa al Comodatario, nel caso di violazione da parte del Comodatario delle disposizioni di cui all'Articolo IV del presente Contratto.

Sezione 6.4. Obblighi alla cessazione del Contratto. (a) Il recesso dal, o la risoluzione del, presente Contratto secondo quanto previsto dalle Sezioni 6.2 e 6.3 che precedono, non comporteranno alcuna responsabilità di Piaggio nei confronti del Comodatario.

(b) Alla data di cessazione degli effetti del presente Contratto per qualsivoglia motivo, fermo restando il diritto di Piaggio alla restituzione immediata delle Attrezzature ai sensi dell'art. 1809, 2 comma c.c. e della Sezione 2.4 che precede, salvo diverse istruzioni di Piaggio circa la rottamazione, il Comodatario dovrà seguire le istruzioni di Piaggio per la restituzione delle Attrezzature.

ARTICOLO VII STIMA

Il rischio di perimento delle Attrezzature nel periodo di durata del presente contratto è a carico del Comodatario. A tal proposito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1806 c.c., le Parti convengono fin d'ora quale valore di stima delle attrezzature un ammontare pari alla cifra necessaria per l'eventuale ripristino delle Attrezzature.

ARTICOLO VIII VARIE

Sezione. 8.1. Riservatezza. Per un periodo di 5 (cinque) anni dopo la cessazione del presente Contratto, per qualsiasi ragione tale cessazione dovesse verificarsi, le Parti manterranno rigorosamente confidenziali e non divulgheranno a terzi, e faranno sì che i propri rispettivi rappresentanti mantengano rigorosamente

confidenziali e non divulgano a terzi, qualsivoglia informazione relativa all'altra Parte e alle sue Affiliate che tale Parte abbia ottenuto dall'altra Parte o da qualsivoglia delle sue Affiliate, che siano utilizzate o acquisite nell'esecuzione del presente Contratto ovvero prima della data di sottoscrizione del presente Contratto e/o al di fuori dello stesso, fatta eccezione per le informazioni (i) che sono di pubblico dominio ovvero (ii) la cui rivelazione è richiesta da disposizioni di legge o regolamento ordini dell'Autorità.

Sezione 8.2. Nullità parziale. L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più pattuizioni del presente Contratto non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre pattuizioni, che dovranno pertanto ritenersi valide ed efficaci.

Sezione 8.3. Rinunce e modifiche. L'eventuale tolleranza da parte di Piaggio di comportamenti del Comodatario posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Contratto, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e le condizioni in esse previsti. Nessuna modifica o emendamento al presente Contratto potrà avere efficacia a meno che non sia stata precedentemente approvata in modo specifico, per iscritto, da un rappresentante autorizzato di Piaggio e del Comodatario. In nessun caso potranno essere vincolanti accordi verbali o comunque non conformi alla predetta disposizione.

Sezione 8.4. Accordo integrale; disposizioni configgenti con il Contratto di Fornitura. (a) Il presente Contratto contiene tutte le intese intercorse tra Piaggio ed il Comodatario in relazione all'utilizzo delle Attrezzature da parte del Comodatario e supera e sostituisce qualsiasi precedente documento, intesa, comunicazione, verbale o scritta in relazione allo stesso tra le Parti in relazione al diritto del Comodatario di utilizzare le Attrezzature.

(b) In caso di conflitto o incongruenze tra il presente Contratto e il Contratto di Fornitura, il presente Contratto sarà prevalente.

Sezione 8.5. Spese. Ogni e qualsivoglia spesa derivante dal o relativa al presente Contratto sarà esclusivamente a carico del Comodatario.

Sezione 8.6. Cooperazione. Il Comodatario sarà tenuto a sottoscrivere e scambiare qualsivoglia documento che Piaggio riterrà necessario ed opportuno al fine di evidenziare la piena ed esclusiva proprietà delle Attrezzature da parte di Piaggio.

Sezione 8.7. Legge applicabile. Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana.

Sezione 8.8. Foro esclusivo. Qualsiasi controversia o disputa di qualsivoglia natura derivante o dipendente dal presente Contratto viene devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Pisa.

Sezione 8.9. Comunicazioni. Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto, dovrà essere effettuata per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti, potrà essere effettuata per lettera raccomandata A.R. o a mezzo corriere, telex o telefax ai seguenti indirizzi (o a quelli successivamente indicati per iscritto da ciascuna delle Parti all'altra):

se a Piaggio, a:	se al Comodatario, a:
Piaggio & C. S.p.A.	_____
Viale Rinaldo Piaggio n°. 25	_____
56025, Pontedera (Pisa)	_____ (____)
Alla c.a.: Ufficio Acquisti	Alla c.a.: _____
Telefax: (0587) 272344	Telefax: (____) _____

Ogni comunicazione ai sensi del presente Contratto sarà considerata come ricevuta:

- (i) al momento della trasmissione all'indirizzo sopra indicato, purché si tratti di Giorno Lavorativo, nell'ipotesi di comunicazione a mezzo telex;
- (ii) al momento del ricevimento da parte del mittente di telefax di conferma inviatogli dal destinatario nell'ipotesi di comunicazione a mezzo telefax; e
- (iii) al momento del ricevimento della ricevuta di ritorno da parte del mittente nel caso di comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo corriere.

Il presente Contratto è stato sottoscritto in _____, in data _____.

Piaggio & C. S.p.A.

Nome:
Titolo:

Il Comodatario

Nome:
Titolo:

Il Comodatario dichiara di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., i seguenti Articoli: Articolo IV (“Obblighi del Comodatario”), Articolo V (“Obblighi di Indennizzo”), Articolo VI (“Durata, Recesso e Risoluzione”), Sezione 8.9 (“Foro Esclusivo”).

Data : _____

Il Comodatario

Nome:

Titolo:

ALLEGATO 2.1 - QUALITA' FORNITURE

1. Modalità e requisiti della fornitura

Il Fornitore garantisce che i Prodotti sono esenti da vizi e difetti, eseguiti a regola d'arte e conformi alle Informazioni Tecniche. Qualora, nel corso del periodo di garanzia previsto (a tempo T=0), Piaggio riscontri un difetto o vizio imputabile al Fornitore, deve darne comunicazione al Fornitore stesso entro il termine di 7 giorni lavorativi dalla scoperta e ha facoltà di richiedere al Fornitore:

- (i) la tempestiva sostituzione di ciascun Prodotto difettoso e/o non conforme;
- (ii) il rimborso dei costi e oneri documentati sostenuti da Piaggio, quale conseguenza diretta dei difetti e/o non conformità riscontrati sui Prodotti (a tempo T=0).

1.1 Documentazione

Piaggio invia al Fornitore la documentazione Tecnica inerente il Prodotto e quella relativa ad ogni modifica tecnica del Prodotto;

Qualora il Prodotto/componente sia il risultato del know-how del Fornitore, Piaggio fornirà le specifiche preliminari, che saranno approfondite e completate a cura del Fornitore stesso al fine di rispettare tutti i parametri inerenti al corretto impiego del Prodotto.

Il Fornitore fornisce a Piaggio tutta la documentazione necessaria ad assicurare i requisiti di qualità e conformità del Prodotto sia a livello di prima campionatura che nel corso dell'intera fornitura di serie;

Piaggio provvede ad informare il Fornitore circa le performances qualitative del Prodotto mediante esito di collaudo (di seguito l' "Esito di Collaudo") scritto contenente oltre alle informazioni relative alle eventuali non conformità (dimensionale, materiale e funzionale) anche le informazioni relative alle azioni che Piaggio intende intraprendere sul Prodotto (scarto, deroga, operazioni supplementari, controlli al 100% etc).

L' "Esito di Collaudo" viene emesso in relazione a:

- 1. Pratica di Benestare;
- 2. Non Conformità;
- 3. Resi per scarto;

1.2 Campionatura per benessere

(i) Consegna campioni :

1. Fatto salvo quanto previsto all'art.6 delle Condizioni Generali, la consegna dei pezzi costituenti la campionatura, definiti nella quantità riportata nella "Scheda Fornitore" , dovrà essere sempre corredata dal Certificato di Qualità e Conformità (di seguito il "C.Q.C.") attestante l'avvenuta verifica della conformità del Prodotto stesso rispetto a quanto richiesto nei disegni e/o nelle specifiche tecniche precedentemente concordate relativamente al dimensionale, materiale e funzionale, ove previsto, e completato per quanto concerne le attrezzature e il processo produttivo.

2. La campionatura dovrà essere prodotta con attrezzature e processo definitivo e consegnata alla data concordata nella scheda Scheda Fornitore. I costi sostenuti da Piaggio per il controllo della campionatura non definitiva saranno a totale carico del Fornitore.

(ii) Benestare:

Il Fornitore potrà consegnare la fornitura di serie dei Prodotti soltanto dopo il ricevimento dell' Esito di Collaudo, indicante il relativo benessere o deroga scritta di Piaggio.

(iii) Deroghe:

La concessione della deroga è comunicata al fornitore sempre in forma scritta mediante Esito di Collaudo , indicando la quantità o il tempo concesso. Il Fornitore deve presentare entro 7 giorni piano di miglioramento, indicando l' attività di intervento e il relativo tempo di esecuzione, coerente con i limiti della deroga.

1.3 Fornitura di serie

(i) Avviamento produzione di serie.

La consegna del primo lotto di fornitura, per la produzione in serie di un Prodotto CF2 e CF3 (non classificato da Piaggio come Prodotto di sicurezza) e dei primi due lotti per componenti CF1 e CF1D (classificati da Piaggio come Prodotti di sicurezza), , dovrà essere corredata dal C.Q.C. attestante la conformità del Prodotto a quanto richiesto nei disegni e/o nelle specifiche tecniche di Piaggio precedentemente concordate.

Il Fornitore dovrà corredare le campionature ed i lotti di serie con il CQC completato in tutte le sue parti, ed allegando le prove di materiale e i risultati delle prove funzionali ove previste dalle specifiche tecniche. Per componenti di sicurezza CF1/CF1D (definiti tali da disegni o da tabelle) tutta la documentazione relativa al processo produttivo dovrà essere opportunamente conservata c/o lo stabilimento del Fornitore per un periodo di tempo non inferiore ad anni 10 (dieci).

Il Fornitore avrà facoltà di utilizzare, ai fini della corretta redazione del CQC, il modello Piaggio (Allegato 2.1 bis) o modelli propri su supporto cartaceo o su supporto informatico.

Il Fornitore potrà avvalersi, per l'esecuzione delle verifiche e per la certificazione del Prodotto ,di laboratori esterni purché l'utilizzo di tali laboratori sia stato preventivamente concordato per scritto, con Piaggio . Tale attività dovrà necessariamente essere evidenziata nel CQC riportante le relative certificazioni.

(ii) Fornitura "Free-pass"

Tutte le forniture sono considerate in "Free-pass" a seguito del conseguimento dei risultati previsti dall'iter di Benestare alla fornitura (Benestare della campionatura e successivi lotti di fornitura di serie). La messa in Free-pass o il suo eventuale diniego rientrerà nell'esclusiva responsabilità di Piaggio.

Il Fornitore con tale certificazione si impegnerà a garantire che tutti i Prodotti, facenti parte del lotto, sono stati prodotti con materiali, mezzi di produzione idonei, controllati e deliberati in modo da garantire quanto richiesto e concordato.

Il Fornitore dovrà archiviare e fornire a Piaggio, a seguito di una sua richiesta la documentazione tecnica, :

1. Dati di progettazione (in caso di codesign);
2. FMEA di progetto (in caso di codesign);
3. Diagrammi e flusso del processo;
4. FMEA di processo;
5. Rilievi dimensionali;
6. Rilievi su i materiali;
7. Prove funzionali (se richiesto);
8. Capacità iniziali del processo;
9. Stato di Controllo Statistico;
10. Sistema di misura;
11. Sistema delibera Prodotto (mezzi e controlli);
12. Griglia di Controllo o Piano di Controllo.

Piaggio si riserva il diritto di effettuare ulteriori verifiche e di richiedere ulteriore documentazione e/o chiarimenti nonché effettuare verifiche sistematiche presso il Fornitore ed i suoi sub-fornitori tramite proprio personale o personale da Piaggio delegato..

Il Fornitore dovrà comunicare per iscritto a Piaggio qualsivoglia variazione del processo produttivo e sarà tenuto all'aggiornamento della documentazione (di cui al punto 1.3 lettera (i), che precede).

Sarà esclusiva facoltà Piaggio decidere di ripetere le prove ed i controlli già eseguiti dal Fornitore, prelevando direttamente campioni del Prodotto dai lotti di serie.

In caso di componenti di sicurezza (classificati CF1 e CF1D) ove la non conformità sia relativa alla sicurezza del cliente finale, il Fornitore provvederà alla sostituzione, a sue spese, di tutti i Prodotti, limitatamente al periodo di tempo oggetto della non conformità. Nel caso di veicoli già distribuiti sulla rete di vendita, Piaggio comunicherà al Fornitore gli interventi ritenuti necessari ed i relativi costi stimati per l'esecuzione di tali interventi.

(iii) Forniture in Conto Lavoro

Il Fornitore, se non diversamente concordato per iscritto fra le Parti, dovrà garantire la piena conformità del Prodotto finale oggetto della fornitura in conto lavoro.

(iv) Verifica della conformità delle forniture

Piaggio avrà diritto ad effettuare o a non effettuare controlli statistici in fase di accettazione arrivi. Tale facoltà discrezionale di Piaggio non potrà in alcun caso, costituire condizione pregiudiziale alla qualità del Prodotto.

Piaggio avrà inoltre facoltà, in presenza anche di un solo Prodotto difettoso, sia scarto fisico (non conforme) che statistico (fuori tolleranza), di procedere al rifiuto dell'intero lotto e/o a richiedere la verifica al 100% del lotto, a totale carico del Fornitore.

2. Gestione delle non conformità

2.1 Processi di contenimento in caso di forniture non conformi

I processi di contenimento da applicarsi, nelle fasi di Prodotto in sviluppo e Prodotto in esercizio, nel caso di riscontro di forniture non conformi ovvero qualitativamente non idonee a quanto indicato hanno la duplice finalità di:

- (i) garantire a Piaggio una fornitura conforme a quanto concordato;
- (ii) supportare il Fornitore per la risoluzione di problemi qualitativi che hanno provocato la fornitura non conforme.

Tali finalità si raggiungono con l'applicazione di Processi di contenimento detti "CSL" (Controlled Shipping Level) che si articolano in tre diversi livelli: CSL1, CSL2 e CSL3. Tali livelli si differenziano a seconda della gravità e della perseveranza delle non conformità riscontrate nelle forniture.

I casi di CSL2/CSL3 prevedono il ricorso da parte del Fornitore ad un ente certificatore accreditato di terza. Tale ente dovrà essere compreso in un elenco messo a disposizione del Fornitore e validato da Piaggio.

In seguito si parlerà generalmente di "CSL" riferendosi a caratteristiche comuni ai tre livelli, fatta eccezione per i casi in cui vengano descritte le specificità del singolo livello CSL1, CSL2 o CSL3.

I CSL obbligano il Fornitore a consegnare i Prodotti con il CQC specificatamente alle caratteristiche relativamente alle quali si sono riscontrate le non conformità.

Durante il periodo di applicazione del CSL il Fornitore dovrà realizzare un controllo aggiuntivo al 100% sulle caratteristiche oggetto della non conformità su postazioni di controllo aggiuntive e dedicate e con personale adeguatamente qualificato. Nel caso di controlli distruttivi o controlli che richiedano molto tempo e quindi nel caso di impossibilità nell'effettuare controlli al 100%, è necessario concordare con Piaggio una frequenza rinforzata per effettuare tali controlli.

Nei casi di CSL2, CSL3 sono previste misure aggiuntive:

Nel caso di CSL2 si richiede che il Fornitore assuma un ente certificatore accreditato di terza parte, al fine di controllare al 100% i lotti da consegnare a Piaggio. In tal caso il Fornitore dovrà predisporre, all'interno del suo stabilimento, un'area nella quale sarà collocata la postazione di controllo dedicata in cui il personale dell'ente certificatore potrà effettuare il controllo aggiuntivo sul 100% dei Prodotti.

Nel caso di CSL3, una volta accertata la carenza sistematica del sistema produttivo e di controllo e la conseguente incapacità del Fornitore di risolvere le cause radice delle non conformità riscontrategli, Piaggio richiede che il Fornitore assuma un ente certificatore accreditato di terza parte, il quale, oltre a tutte le attività richieste in un CSL2 fornisca supporto per una crescita guidata del suo processo e del suo piano di controllo, e quindi coadiuverà il Fornitore nell'eliminazione delle cause radici che hanno portato alle non conformità riscontrate.

2.2 Fasi del CSL

Il processo dei livelli CSL1/CSL2/CSL3 si articola nel seguente modo:

- valutazione di avvio del "CSL";
- avvio del processo di "CSL" ;
- conclusione del "CSL".

2.2.1 Valutazione di avvio del CSL

Piaggio analizza le segnalazioni di non conformità provenienti dagli Stabilimenti e dalla rete di vendita in merito a Prodotti che hanno avuto problemi qualitativi imputabili al Fornitore.

Le non conformità che possono originare un CSL possono essere, indicativamente ma non esaustivamente:

- (i) Problemi di qualità delle forniture riscontrati nello stabilimento di Piaggio ;
- (ii) Problemi qualitativi delle forniture riscontrati nella rete di vendita;
- (iii) Carenze gravi che si possono ripercuotere sul livello qualitativo dei prodotti riscontrate da Piaggio nel sito produttivo del Fornitore;
- (iv) Valori non soddisfacenti di Qualità uscente o “blocchi veicoli a piazzale”, riconducibili a non conformità delle forniture.
- (v) L'evidenza di una e/o più caratteristiche chiave del Prodotto fuori tolleranza che può imputarsi al processo del Fornitore non in capability;

Il riscontro in Piaggio di non conformità su caratteristiche già in stato di CSL1 porta all'apertura di un livello CSL2/CSL3 a seconda della gravità, per le caratteristiche in oggetto.

I casi in cui vi sia un comprovato mancato rispetto delle procedure correlate alla qualità e dei piani di controllo su caratteristiche chiave nel processo produttivo del Fornitore portano all'assegnazione di un livello CSL2 e CSL3 a seconda della gravità.

Nel caso in cui il Fornitore non fosse in grado di risolvere le cause alla base delle non conformità, verrà applicato un CSL3.

Rinnovi di deroghe ripetute per cause imputabili al Fornitore porteranno all'apertura di un CSL di livello ponderato rispetto alla gravità del problema.

2.2.2 Attivazione del CSL

L'attivazione dei CSL sarà differente a seconda del livello di CSL che si intende aprire.

In tutti i livelli di CSL il Fornitore riceverà apposita comunicazione scritta da parte di Piaggio.

(i) Attivazione CSL1

Piaggio spedisce al Fornitore, in forma scritta, la richiesta di apertura del CSL 1.

Il CSL1 si considera attivo dalla data di spedizione di tale comunicazione.

(ii) Attivazione CSL2 / CSL3

Piaggio invia al Fornitore, in forma scritta, la comunicazione di apertura del CSL2 e/o CSL3 allegando l'elenco degli enti certificatori validati e/o autorizzati da Piaggio.

L'ente certificatore prescelto sarà tenuto a proporre entro 5 (cinque) giorni solari; data, luogo ed ora per effettuare la riunione di Kick-off che servirà a definire nei dettagli il processo di controllo e che darà inizio all'attività di CSL.

A tale riunione dovrà partecipare il Fornitore, l'ente certificatore accreditato di terza parte e, se necessario, un rappresentante di Piaggio.

Nella riunione di Kick-off i punti trattati sono generalmente i seguenti:

- (i) descrizione delle anomalie che hanno determinato il CSL;
- (ii) individuazione delle azioni correttive tali da evitare che il problema possa ripetersi;
- (iii) eventuale revisione del diagramma del flusso produttivo/logistico del Fornitore;
- (iv) definizione dei ruoli e delle responsabilità di tutte le parti in gioco;
- (v) definizione dei dettagli delle modalità di attuazione dell'azione di contenimento;
- (vi) definizione dei criteri di chiusura dell'azione di contenimento;
- (vii) definizione delle modalità di comunicazione dei risultati;
- (viii) definizione di quali informazioni dovranno essere distribuite e con quale modulistica, almeno le due seguenti: azioni correttive e risultato delle azioni correttive;

2.2.3 Chiusura del CSL

Un CSL ha una durata minima di 5 (cinque) settimane. Tale periodo di tempo può essere modificato a seconda della gravità delle motivazioni che hanno portato al CSL e all'efficacia delle azioni correttive messe in atto dal Fornitore.

Il CSL può essere concluso solo se il Fornitore dimostra in tale periodo di aver eseguito quanto pattuito durante il kick-off meeting, ovvero, fermo restando che la responsabilità della chiusura di un CSL è di Piaggio, quando vengono soddisfatti i seguenti criteri :

- (i) una conferma della Qualità dello Stabilimento Piaggio dei risultati ottenuti dai Prodotti in CSL: in particolare lo Stabilimento Piaggio deve avere scarto zero per i componenti tenuti sotto controllo.
- (ii) secondo le frequenze concordate durante il kick-off meeting, il Fornitore (CSL1) o l'ente certificatore (CSL2 /CSL3) dovrà inviare a Piaggio, per iscritto, i risultati dei controlli effettuati.

2.3 NEW BUSINESS HOLD — NBH

Nei casi più gravi legati alla qualità delle forniture, Piaggio può decidere di porre il Fornitore in NEW BUSINESS HOLD ("NBH"), questa condizione comporta la mancata assegnazione di nuovo Business al Fornitore per tutta la durata di tale provvedimento.

2.3.1 Valutazione sull'avvio di un NBH

Piaggio si riserva il diritto di proporre un Fornitore per l'NBH ogni volta che si presentino condizioni ritenute molto gravi, tali condizioni sono, indicativamente e non esaustivamente, le seguenti:

1. Escalation CSL1 - CSL2 - CSL3 (NBH può essere dovuta anche a tempistiche di chiusura dei CSL non rispettate).

2. Cambio di sede produttiva del Fornitore o di un suo sub Fornitore senza l'approvazione scritta di Piaggio.
3. Problemi qualitativi sul campo tali da giustificare una campagna di richiamo per risanamento (particolarmente importante per problemi che coinvolgono la sicurezza degli utilizzatori del Prodotto) o blocchi di veicoli a magazzino.
4. Per Prodotto in sviluppo: piani di azione non rispettati dal fornitore, sia in termini di esecuzione dei provvedimenti correttivi che in termini di tempistiche.
5. Problemi di qualità diffusi, con frequente instabilità qualitativa del fornitore. Tale instabilità è misurabile attraverso i trend degli indicatori.
6. Dichiarazioni di falso da parte del Fornitore.

2.3.2 Apertura NBH

Un rappresentante della Direzione del Fornitore viene convocato, gli viene comunicata la decisione della messa in NBH e gli viene consegnata la lettera di apertura della procedura.

L'NBH va aperto su un codice di fornitura.

Qualora il codice di fornitura sia corrispondente a più di uno Stabilimento di Piaggio, dovrà essere specificato su quale stabilimento si vuole applicare l'NBH.

Prima della fine del periodo di NBH, Piaggio procederà con una verifica di processo per verificare l'avvenuto miglioramento.

Se i criteri di uscita non vengono raggiunti, il periodo di NBH può essere prolungato.

3. Indicatori e non conformità al pattuito

La misura della Qualità delle forniture è espressa attraverso l'indicatore del *Disturbo*. I Prodotti rilevati non conformi, a qualsiasi titolo, (resi + ritoccati + selezionati + derogati a qualsiasi titolo) e per i quali sia stato emesso un esito di non conformità, comportano un *Disturbo*;

L'indicatore mensile è espresso in ppm (parti per milione).

$Disturbo(ppm) = [(resi + ritoccati + selezionati + derogati)_{periodo} / forniti_{periodo}] \times 10^6$

Trimestralmente verrà inviato al Fornitore un report di avanzamento relativo al livello di qualità delle forniture.

4. Obiettivi per classe merceologica

Gli obiettivi di qualità vengono concordati con il Fornitore per i vari tipi di Prodotto e per le rispettive classi merceologiche all'inizio della fornitura di serie.

I criteri di scelta degli obiettivi sono dettati dalla classe merceologica e dal Fornitore considerato Best-Quality per quel tipo di Prodotto.

Nel caso in cui la fornitura sia composta da prodotti appartenenti a classi merceologiche diverse Piaggio concorderà con il Fornitore la possibilità di attribuire al Fornitore stesso un unico Obiettivo rappresentativo o attribuire Obiettivi diversi per ogni classe o solo per alcune classi merceologiche.

Alla fine di ciascun anno Piaggio, analizzerà con il Fornitore i risultati raggiunti e gli eventuali scostamenti dagli obiettivi concordati.

5. Prodotti di sicurezza.

5.1 Senza pregiudizio per quanto previsto nei precedenti articoli, qualora il Contratto di Fornitura abbia ad oggetto Prodotti che, per loro natura o per classificazione espressa di Piaggio, implicino particolari cautele ed accorgimenti per ragioni di sicurezza, di inquinamento o simili così da rientrare nelle categorie CF1 e/o CF1D (i "Prodotti di Sicurezza"), il Fornitore si impegna a:

(i) applicare la Legge o normativa riferibile alla specifica tipologia di Prodotti di Sicurezza (cfr. Dlgs 172/04 che recepisce la Direttiva europea 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti); a tale proposito, nel caso di difettosità del Prodotto il Fornitore interviene: 1. identificando la causa del difetto; 2. indicando i lotti di prodotto affetti dal difetto; 3. supportando Piaggio nella sostituzione/riparazione dei componenti difettosi.

(ii) sottoscrivere idonea polizza assicurativa RC prodotto con primaria compagnia di assicurazione a copertura dei rischi verso persone o cose, per massimali non inferiori a Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomilavirgolazerozero) (iii) predisporre e conservare per un periodo non inferiore a 10 anni tutta la documentazione relativa ai processi produttivi utilizzati, alle modalità di collaudo, ai nominativi dei collaudatori ed all'esito del collaudo di tali Prodotti di Sicurezza, (cfr. Dpr 224/88 in

attuazione della Direttiva Europea CEE 85/374) e consentire a Piaggio, in ogni momento e dietro semplice richiesta scritta, di verificare l'esistenza, la congruità e completezza della documentazione prima citata e di averne copia dietro richiesta.

5.2 Verifiche ispettive e conformità del processo.

Piaggio si riserva di effettuare visite ispettive presso il Fornitore ed i suoi sub-fornitori per verificare la conformità del prodotto/processo e della relativa documentazione;

6. Modifiche di Prodotto/Processo

6.1 Modifiche di Prodotto

A fronte di qualsiasi modifica di Prodotto richiesta da Piaggio il Fornitore dovrà ripetere la campionatura secondo l'iter già dettagliato nell'art. 1.2 che precede. Eventuali modifiche richieste dal Fornitore dovranno essere preventivamente discusse e approvate per iscritto da Piaggio .

Ogni variazione eseguita sul Prodotto benestariato dovrà essere comunicata a Piaggio e da questa preventivamente approvata per iscritto.

6.2 Modifiche di Processo

Importanti modifiche di processo e/o variazioni di sito produttivo che possano compromettere la qualità del Prodotto e la capability benestariata devono essere segnalate prima della loro introduzione in serie, a Piaggio ed accompagnate da documentazioni (studi di capability, analisi di Laboratorio etc.) che dimostrino il rispetto degli standards qualitativi richiesti. Piaggio si riserva il diritto di effettuare verifiche di processo per valutare l'idoneità della modifica.

7. Addebito costi indotti

7.1 I costi indotti dovuti a non conformità qualitativa sia di Prodotto che di servizio saranno ribaltati al Fornitore, dopo averli condivisi con quest'ultimo nei seguenti casi :

(i) Nuove forniture di Prodotti che non hanno raggiunto il benessere nelle prima campionatura.

(ii) Forniture di serie.

(a) Lotti scarti sia in fase di accettazione arrivi che durante il processo produttivo

(b) Controlli speciali/selezioni/ritoccatore effettuati da Piaggio per garantire la continuità della produzione.

(c) Mancato afflusso di materiali

7.2 Il driver di costo è calcolato secondo la seguente formula: $\text{Costo} = \text{ore} \times \text{costo orario Piaggio}$.

7.3 Flusso informativo

(i) Piaggio informa il Fornitore mediante la seguente documentazione :

- Esito di collaudo (no nel caso di "mancato afflusso");

- Documenti di preavviso e conferma;

- Fatturazione;

(ii) Piaggio si riserva di effettuare immediatamente tutte quelle azioni, a carico del Fornitore, atte a rimuovere le cause di difettosità che se procrastinate potrebbero produrre fermi produttivi o arrecare maggior danni .

(iii) Piaggio si riserva comunque la facoltà di effettuare direttamente, addebitando gli eventuali costi e oneri a carico del Fornitore, quelle azioni atte a rimuovere le cause di difettosità su Prodotti finiti (veicoli) ove è necessaria un'elevata esperienza di intervento e/o nelle aree precluse ai Fornitori.

ALLEGATO 2.2 – DIFETTOSITA' COMPONENTI IN GARANZIA

a) **Guasti in Garanzia:** malfunzionamenti di componenti che hanno determinato un guasto sul veicolo venduto al Cliente, durante il periodo coperto dalla garanzia (2 anni) dalla vendita al Cliente, fermo restando il limite di 30 mesi dalla data di consegna a Piaggio secondo quanto previsto nell'art. VII delle Condizioni Generali di Acquisto.

b) **Obiettivi Qualità in Garanzia:** Piaggio ed il Fornitore concorderanno tramite specifica "scheda qualità" per un nuovo componente o con specifico accordo per tipologie di prodotto già oggetto di fornitura, il livello di qualità atteso per il componente/i.
Tale valore, espresso in p.p.m., sarà determinato sulla base di analisi di mercato (prodotti di concorrenti o di fornitori concorrenti) o riferendosi a quanto consolidato in contesti produttivi simili.

c) **Rilevazione Guasti in Garanzia:** Sarà data informativa mensile dell'andamento dei guasti, come definiti al punto a, raffrontati agli obiettivi definiti.
Parallelamente, Piaggio effettuerà, almeno a livello bimestrale, l'analisi dei pezzi guasti e la relativa diagnosi del difetto su un campione di pezzi inviati da un Panel di Concessionari Italiani ed Europei. Il peso dei pezzi campione, su cui Piaggio effettua l'analisi, rappresenta almeno il 7 % del totale pezzi sostituiti; i pezzi rientrati saranno messi a disposizione del Fornitore per le opportune analisi. Le analisi sono finalizzate a definire la % di responsabilità eventualmente attribuibile alla fornitura. Nel caso in cui il Fornitore richiedesse un numero maggiore di pezzi guasti, questi saranno fatti rientrare a sue spese.

d) **Calcolo costi in Garanzia:** I costi in garanzia, verranno addebitati al Fornitore, se le p.p.m medie mensili a livello annuale saranno superiori all'obiettivo atteso. Il calcolo delle p.p.m. sarà effettuato sulla base della percentuale di responsabilità definita, come al punto c. I costi saranno calcolati prendendo a riferimento il costo unitario d'acquisto della componente da parte Piaggio, maggiorato del 10% per gli oneri di gestione, nonché, la manodopera calcolata sulla base del tempo previsto per l'operazione nel tempario Piaggio e del costo medio orario della manodopera europea.

e) **Ribaltamento costi Garanzia:** L'addebito sarà effettuato per i guasti in garanzia che sono stati generati dalla differenza fra l'obiettivo qualitativo atteso e valore consuntivo p.p.m, come definito al punto c. I costi sostenuti da Piaggio nell'anno di riferimento saranno addebitati al Fornitore secondo le modalità di calcolo definite nel **paragrafo d**).

f) **Incidenti Qualità/Epidemici:** Nel caso in cui avvenisse un fenomeno di difettosità, con un incremento repentino/anomalo dei pezzi guasti rispetto ai consuntivi normalmente registrati e/o agli obiettivi attesi, Piaggio aprirà un Incidente Qualità, dandone tempestiva comunicazione la Fornitore, con una specifica commessa sulla quale verranno canalizzati tutti i costi sostenuti, interni ed esterni. Tali costi saranno, a consuntivo, addebitati al Fornitore in proporzione al livello di responsabilità accertato dalle analisi che verranno tempestivamente e congiuntamente attivate.
Resta inteso che i costi di cui al punto e saranno valutati al netto dei costi in oggetto.

ALLEGATO 3 - LOGISTICA DI FORNITURA

1. Scopo del documento.

Lo scopo del presente documento, che costituisce parte integrante delle Condizioni Generali di Acquisto, è di definire le condizioni logistiche per l'esecuzione delle forniture a Piaggio (Piaggio Pontedera, Aprilia Scorzé, Moto Guzzi, Mandello del Lario) di pezzi, componenti o altri materiali destinati direttamente alla produzione di veicoli a due (2), tre (3) e quattro (4) ruote e derivati ovvero alla produzione di motori e/o parte di essi e/o ad essere commercializzati come parti sciolte o pezzi di ricambio.

2. Procedura di ordinazione

2.a. Ordini aperti e Ordini chiusi

Il rapporto contrattuale di fornitura è perfezionato tramite l'emissione di due tipi d'ordini d'acquisto: ordini chiusi ovvero ordini aperti.

Le quantità da produrre e i tempi di consegna dei prodotti indicati negli ordini aperti sono comunicati da Piaggio al Fornitore, tramite i propri Enti competenti (GEMAP), secondo una delle due modalità descritte nei successivi paragrafi seguenti 2.b.2.i), 2.b.2.ii) e 2.b.2.iii) nel rispetto degli accordi presi con il Fornitore.

2.b Modalità di programmazione per gli ordini aperti

2.b.1. Previsioni annue

Entro la fine di ogni anno, Piaggio invierà al Fornitore un documento (Budget Annuale) che, a fronte degli ordini aperti emessi, riassume la previsione mensilizzata per l'anno successivo delle quantità delle forniture (sia per la produzione di serie che per i ricambi).

Il Budget Annuale ha lo scopo di dare al Fornitore una indicazione di massima delle quantità per l'anno successivo, ma non costituisce impegno di ritiro da parte di Piaggio.

Il Fornitore dovrà avvertire Piaggio qualora la propria capacità produttiva non sia sufficiente a soddisfare le quantità mensili previsionali.

L'impegno di ritiro da parte di Piaggio è disciplinato nei successivi paragrafi 2.b.2.i), 2.b.2.ii) e 2.b.2.iii).

2.b.2. Ciclo di programmazione

Salvo specifici accordi tra Piaggio ed il Fornitore, di seguito si riportano le modalità di programmazione mensile e settimanale, precisando che le forniture per i Ricambi sono gestite con programmazione mensile.

2.b.2.i) Ciclo di programmazione mensile ("Serie")

Scalarmente, e comunque entro e non oltre l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese (mese N), fatta eccezione per Fabbrica Motori, per la quale sono previsti 2 gg. lavorativi di slittamento rispetto alle altre attività produttive, Piaggio, per mezzo dei GEMAP, invierà al Fornitore:

- Un Piano di consegna mensile per le forniture da consegnare nel mese successivo definito Mese esecutivo (N+1)
- la previsione aggiornata per minimo i due mesi seguenti, definiti Mesi indicativi (N+2, N+3)

Riassumendo:

mese N : mese di emissione del Piano di consegna mensile,

mese N+ 1: mese esecutivo,

mese N+ 2: primo mese indicativo,

mese N+ 3: secondo mese indicativo.

L'impegno di ritiro da parte di Piaggio, salvo specifici accordi scritti in merito, è sempre limitato al mese esecutivo. Si conviene che sia relativamente al passaggio del mese N+2 (primo mese indicativo) a N+1 (mese esecutivo) sia per quanto attiene al passaggio dal mese N+3 (secondo mese indicativo) a N+2 (primo mese indicativo) potranno verificarsi sensibili variazioni del programma di fornitura, determinate da improvvise e non preventivabili oscillazioni del mercato. In tali circostanze le Parti, al

fine di soddisfare le esigenze di mercato e non pregiudicare in alcun modo la produzione Piaggio, nell'ottica di una sempre maggiore intesa e collaborazione tra Piaggio e il Fornitore, cercheranno di far fronte a tali esigenze concordando di volta in volta, in buona fede le azioni correttive e gli interventi ritenuti necessari.

Nel caso in cui l'aumento dei programmi superi il 20% sul primo previsionale ed il 40% sul secondo ed il Fornitore non sia in grado di far fronte alle variazioni di programma, sarà sua cura e responsabilità dimostrare a Piaggio l'effettiva impossibilità di soddisfare le esigenze produttive, o a causa dell'insufficienza del suo processo o per difetto di approvvigionamento dei materiali (materie prime, semilavorati ecc.).

In caso di materiali critici nell'approvvigionamento (a titolo esplicativo e non esaustivo acciai, componenti elettrici ecc.) Piaggio concorderà con il Fornitore le relative programmazioni ed eventuali conseguenti variazioni.

2.b.2.ii) Ciclo di programmazione settimanale ("Serie")

Nell'ambito di una programmazione settimanale con un arco di visibilità fino a due mesi, scolarmente e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del venerdì di ogni settimana (settimana S0) Piaggio, per mezzo dei GEMAP, invierà al Fornitore un Piano di consegna settimanale con una visibilità fino a otto settimane, con valenza esecutiva per le prime tre settimane (S1 - S2 - S3) ovvero vengono confermati gli ordini delle settimane congelate S1 - S2 e il relativo rilascio della settimana S3, mentre le altre settimane hanno valore previsionale.

Riassumendo:

settimana S0 : settimana di emissione Piani consegne settimanali,

settimana S1 : settimana congelata,

settimana S2 : settimana congelata,

settimana S3 : settimana rilasciata,

settimana S4 – Sn : settimana previsionale.

L'impegno di ritiro da parte di Piaggio, salvo specifici accordi scritti in merito, è sempre limitato alle settimane esecutive ovvero quelle congelate e quella rilasciata.

3. Addebiti per ritardi che comportino criticità, fermi linea o veicoli incompleti

3.a. Definizioni

- (i) "Veicolo Incompleto": si intende un veicolo "sceso dalla linea", cioè arrivato alla fine del processo di produzione, ma mancante di uno o più componenti di fornitura non disponibili al momento del montaggio.
- (ii) "Veicolo Perso (fermo linea)": si intende un veicolo non prodotto per mancato e significativo afflusso di componenti di fornitura, di gravità tale da determinare l'impossibilità di produzione e conseguentemente la sospensione del montaggio.
- (iii) "Criticità": si intende evento/i di responsabilità del Fornitore il cui verificarsi determina la formazione e l'accumulo di Veicoli Incompleti, e/o Veicoli Persi (fermi linea).

3.b. Procedura di addebito

Il calcolo degli addebiti avverrà per numero di Veicoli Incompleti e/o Veicoli Persi (fermo linea) conseguenti a mancate forniture e/o forniture incomplete di responsabilità del Fornitore che si ripercuotano in perdite di produttività delle linee di produzione Piaggio.

Nel caso di Criticità sulla produzione, la procedura sarà la seguente:

- (i) Rilevazione della criticità sulle linee di montaggio.
- (ii) La Produzione Piaggio segnalerà tempestivamente via fax o e-mail al Fornitore l'inizio della Criticità e le sue caratteristiche.
- (iii) Il Fornitore interverrà con le opportune azioni per risolvere la Criticità di cui è responsabile.
- (iv) Ad un'ora fissa di ogni giornata lavorativa (per es. le 9.00 del mattino), saranno contattati i Veicoli Incompleti rimasti della giornata precedente e/o i veicoli non prodotti. Il Fornitore avrà facoltà di verifica contestuale del conteggio. In assenza di tale verifica da parte del Fornitore, il conteggio si intenderà tacitamente accettato senza riserve da parte del Fornitore.

Piaggio calcolerà l'addebito, che non potrà essere oggetto di contestazione alcuna da parte del Fornitore.

4. Flessibilità e potenzialità del fornitore, scorte di sicurezza

Al fine di consentire a Piaggio di rispondere efficacemente alla dinamica del mercato, il Fornitore si impegna a garantire la massima flessibilità nell'esecuzione delle forniture e ad istituire e rendere operativi tutti gli strumenti necessari a tale scopo. In particolare il Fornitore si impegna a:

- garantire nella sua organizzazione la capacità produttiva massima dichiarata a Piaggio dal Fornitore stesso, qualora confermata nei programmi esecutivi;
- garantire, qualora concordato con Piaggio, il mantenimento di adeguate scorte di sicurezza, gestite con modalità di tipo FIFO e costituite sia da forniture che abbiano superato con esito positivo i controlli qualitativi previsti e quindi pronte ad essere inviate, che da materie prime e semilavorati;
- garantire a Piaggio, nell'ambito della programmazione definita nel paragrafo precedente, il passaggio alla capacità produttiva massima nel mese esecutivo a partire da qualsiasi programma in corso, ad eccezione dei casi nei quali sia stato raggiunto un accordo scritto con Piaggio relativamente a forniture di particolare criticità;
- confermare per scritto a Piaggio, entro due giorni lavorativi dalla ricezione, la fattibilità del programma e delle previsioni, in mancanza di osservazioni e/o di segnalazioni di criticità da parte del Fornitore, il Piano di consegna esecutivo trasmesso si intenderà tacitamente accettato;
- informare immediatamente Piaggio e rendersi disponibile a sviluppare congiuntamente appositi piani di recupero nel caso in cui la programmazione di Piaggio sul mix di prodotti forniti dal Fornitore sia incongruente con le sue capacità massime dichiarate;
- rispettare le scadenze di consegna richieste dai programmi ricevuti.
- nel caso di forniture Ricambi, il Fornitore dovrà garantire, su richiesta Piaggio, l'invio dei ricambi direttamente alla rete di vendita Piaggio nei termini concordati tra le parti.

5. Impegni di Piaggio nel caso di annullamento del programma

Nel caso di annullamento del programma da parte di Piaggio, Piaggio si impegna al ritiro delle forniture esclusivamente relative al mese esecutivo o alle settimane esecutive dell'ultima programmazione emessa.

Se tale annullamento non sarà recuperato nel corso dei sei mesi successivi, con la ripresa del programma, il contributo di Piaggio al costo dei semilavorati (relativi esclusivamente al mese N+2) e delle materie prime (relative esclusivamente al mese N+3) inutilizzati sarà oggetto di apposito accordo.

In caso di modifica tecnica sulla fornitura sarà cura di Piaggio dare comunicazione al fornitore mediante lettera di limitazione al programma di fornitura; il fornitore è tenuto in questo caso a contenere produzioni e scorte al fine di garantire l'introduzione al più presto della modifica tecnica; Piaggio si impegna a garantire il ritiro dei programmi rilasciati per i prodotti e del primo mese previsionale per semilavorati e materie prime

Nel caso di materiale obsoleto da oltre 2 anni solari, Piaggio si impegna esclusivamente a verificare la possibilità di impieghi alternativi.

6. Just in time

Nei casi in cui l'esecuzione delle forniture si sviluppi secondo il metodo "Just in Time", le modalità generali di programmazione seguono le linee generali indicate nel paragrafo 2.b.2 con le precisazioni indicate di seguito e tese ad incrementare la flessibilità di risposta del Fornitore alle esigenze di Piaggio:

- il Piano di consegna inerente le settimane esecutive inviato da Piaggio sarà correlato di un dettaglio delle consegne richieste a livello giornaliero, agganciate ai piani di produzione giornalieri di Piaggio;
- in caso di variazione dei piani produttivi giornalieri di Piaggio, il programma giornaliero di dettaglio delle consegne verrà conseguentemente aggiornato e inviato al Fornitore, che si impegnerà ad adeguarsi a partire dalle consegne previste per il giorno dopo.

7. Collegamento E.D.I.

Al fine di migliorare la qualità e la tempestività nello scambio delle informazioni con i propri Fornitori, Piaggio richiede a questi ultimi di installare un collegamento telematico per:

- l'invio da Piaggio al Fornitore dei programmi mensili e settimanali o eventuali variazioni;
- l'invio dal Fornitore a Piaggio delle Bolle di Consegna delle forniture.

Successive implementazioni del sistema informatico permetteranno di estendere lo scambio delle informazioni anche all'emissione degli ordini da parte di Piaggio e delle fatture da parte del Fornitore, nell'ottica di una progressiva eliminazione del supporto cartaceo, a vantaggio della semplicità di gestione del rapporto di fornitura.

8. Modalità e termini di consegna

8.a. Consegne

Le modalità di consegna e trasferimento della proprietà delle forniture sono definite dalle Condizioni Generali di Acquisto.

Il Fornitore si impegna a consegnare solo forniture la cui conformità sia stata controllata e nella quantità richiesta da Piaggio e dichiarata dallo stesso Fornitore. La messa a disposizione delle forniture da parte del Fornitore deve quindi essere in linea con quanto indicato nei Piani di consegna esecutivi descritti nei paragrafi 2.b.2.i), 2.b.2.ii) e 2.b.2.iii), salvo quanto espressamente eventualmente concordato per iscritto con Piaggio di volta in volta.

Il mancato rispetto della messa a disposizione delle quantità concordate nel periodo, comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.3 che precede.

Il Fornitore provvederà a sue spese e sotto la sua responsabilità a imballare, caricare e stivare le forniture secondo quanto eventualmente indicato negli ordini d'acquisto e in modo adeguato al tipo di trasporto definito dagli ordini stessi.

In caso di assenza di indicazioni in proposito negli ordini, il Fornitore si impegna a rispettare comunque gli standard più restrittivi generalmente accettati dal settore. Le forniture dovranno essere corredate di un "cartellino" riportante il modello, il numero di serie punzonato ed il corrispondente "barcode" al fine di ottimizzare le operazioni interne svolte da Piaggio.

8.b. Istruzioni per la spedizione e il trasporto

Il Fornitore deve rispettare le istruzioni per la spedizione e il trasporto contenute negli ordini di acquisto.

In ogni caso il metodo e i materiali di imballaggio devono essere in grado di mantenere le forniture indenni da danni e deterioramenti eventualmente causati da stoccaggio, maneggio e trasporto.

Il Fornitore è pienamente responsabile di come il trasportatore movimentata la merce con particolare riferimento allo stoccaggio della merce sul mezzo di trasporto.

ALLEGATO 4 – FORNITURA RICAMBI

1 – Durata

Il Fornitore si impegna a garantire la fornitura dei Ricambi per un tempo non inferiore a 10 (dieci) anni dalla data di cessata produzione del veicolo o del motore.

2– Allineamento anagrafiche in fornitura e relativi parametri logistici

2.1. Ogni anno Piaggio, indicativamente nel periodo Ottobre/Novembre, trasmetterà al Fornitore, nel caso siano variate nel corso dell'anno, l'elenco delle anagrafiche di fornitura attive alla data di trasmissione (cioè potenzialmente ancora acquistabili), i relativi parametri logistici di fornitura memorizzati nel sistema di programmazione Piaggio e le informazioni aggiuntive richieste in modo che il Fornitore sia in grado di poterle verificare/aggiornare.

2.2. Il Fornitore avrà l'obbligo di verificare/integrare i parametri e le informazioni inviate da Piaggio. I dati così rivisti e corretti dovranno essere inviati alla Logistica Ricambi Piaggio che, dopo averli confermati, provvederà ad inserirli nel sistema di programmazione in modo da aggiornare/integrare quelli preesistenti.

3 – Regole di gestione dei Piani di consegna/Varianti

3.1. Piaggio si impegna a:

(i) Trasmettere i piani di consegna mensili entro il giorno 20 di ogni mese e comunque non oltre il giorno 25.

(ii) Proporre varianti in corso mese.

3.2. Il Fornitore avrà cura, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento del programma, di confermare per iscritto a Logistica Ricambi, l'accettazione dei nuovi piani e, nel contempo, segnalare sempre per iscritto a Logistica Ricambi (al Gestore di riferimento) e ad Acquisti eventuali criticità in modo da consentire a questi ultimi due Enti di valutarne l'accettabilità.

3.3. Il Fornitore, entro lo stesso termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento, dovrà confermare per iscritto l'accettazione o la non accettazione delle varianti al programma con specifica evidenziazione delle quantità accettate e delle relative date di consegna.

4 – Modalità trasmissione Piani di Consegna

Le modalità standard previste per la trasmissione dei piani di consegna ai Fornitori sono le seguenti :

1. via telematica tramite INTESA (EDI).
2. fax automatico sempre tramite INTESA (EDIFAX).
3. attraverso il Portale Fornitori Piaggio.

5 – Livello di servizio atteso

Il livello di servizio atteso, ottenuto come divisione fra la sommatoria delle percentuali di livello di servizio conseguite da ogni singolo codice ed il numero dei codici totale, è del 98% sia a quantità che a righe d'ordine (piani di consegna/varianti accettate).

Il calcolo viene effettuato ogni inizio mese con riferimento a tutte le consegne/ordini scaduti alla fine del mese precedente.

6 – Penalità

Se il livello di servizio consuntivato a fine mese risulterà uguale o maggiore del 98% non verrà emesso alcun addebito; se invece il livello di servizio, di cui al punto 5 che precede, risulta inferiore al 98% Piaggio avrà facoltà di richiedere l'applicazione di una penale convenzionale pari allo 0,5% del prezzo delle linee d'ordine affette da ritardo per ogni giorno solare rispetto alla data di consegna fino ad un massimo del 5%.

Per Piaggio :

per il Fornitore :

Data :

ALLEGATO 5 – CODICE ETICO E LINEE DI CONDOTTA

CODICE ETICO

ARTICOLO 1- Generalità

La società conforma la propria attività interna ed esterna al rispetto dei principi contenuti nel presente codice, nel convincimento che l'etica nella conduzione degli affari sia da perseguire congiuntamente al successo dell'impresa.

ARTICOLO 2 – Obiettivi e valori

Obiettivo primario della società è la creazione di valore a tutela delle aspettative dei propri clienti, azionisti e del lavoro dei propri dipendenti. A questo scopo sono indirizzate le strategie industriali e finanziarie e le conseguenti condotte operative, ispirate all'efficienza nell'impiego delle risorse.

Nel perseguire tale obiettivo la società si attiene ai seguenti principi generali di comportamento: in quanto componente attiva e responsabile delle comunità nelle quali si trova ad operare, è impegnata a rispettare e a far rispettare al proprio interno e nei rapporti esterni le leggi vigenti negli Stati nei quali opera nonché i principi etici comunemente accettati nella conduzione degli affari: trasparenza, correttezza e lealtà;

rifiuta e condanna il ricorso a comportamenti illegittimi o comunque scorretti (verso la comunità, le pubbliche autorità, i clienti, i lavoratori, gli investitori e i concorrenti) per raggiungere i propri obiettivi economici, al raggiungimento dei quali tende esclusivamente con l'eccellenza delle prestazioni in termini di qualità e di convenienza dei prodotti e dei servizi, fondate sulla professionalità, sull'esperienza, sull'attenzione al cliente e sull'innovazione;

attua strumenti organizzativi idonei a prevenire la violazione dei principi di legalità, trasparenza, correttezza e lealtà da parte dei propri dipendenti e collaboratori e vigila sul rispetto di tali strumenti e sull'aggiornamento degli stessi;

assicura al mercato, agli investitori e alla comunità in genere, nel rispetto dei principi concorrenziali, la piena trasparenza della propria azione;

si impegna a promuovere una competizione leale, funzionale all'interesse della società stessa, così come a quello di tutti gli operatori di mercato, dei clienti e degli investitori in generale;

persegue l'eccellenza e la competitività nel mercato, offrendo ai propri clienti servizi di qualità, rispondenti in maniera efficiente alle loro esigenze;

tutela e valorizza le risorse umane di cui si avvale;

impiega responsabilmente le risorse, assumendo come scopo uno sviluppo sostenibile, nel rispetto dell'ambiente e dei diritti delle generazioni future.

ARTICOLO 3 – Azionisti

La società si impegna a garantire parità di trattamento a tutte le categorie di azionisti, evitando comportamenti preferenziali.

ARTICOLO 4 – Clienti

La società mira a raggiungere l'eccellenza dei prodotti e servizi offerti tenendo conto della esigenze

della clientela e si impegna per la massima disponibilità a soddisfarne le richieste. L'obiettivo consiste nel garantire una risposta immediata, qualificata e competente alle esigenze dei clienti, informando i propri comportamenti a correttezza, cortesia e collaborazione.

ARTICOLO 5 – Comunità

La società intende contribuire al benessere economico e alla crescita delle comunità nelle quali opera attraverso la propria attività, tanto nella vendita di prodotti quanto nella erogazione di servizi efficienti e tecnologicamente avanzati.

In coerenza con tali obiettivi e con le responsabilità assunte nei confronti di azionisti e investitori, la società individua nella ricerca e nell'innovazione una condizione prioritaria di crescita e successo.

La società mantiene con le pubbliche autorità locali, nazionali e sovranazionali relazioni ispirate alla piena e fattiva collaborazione e alla trasparenza, nel rispetto delle leggi vigenti, delle reciproche autonomie, degli obiettivi economici e dei valori contenuti in questo codice.

La società apprezza ed eventualmente fornisce sostegno a iniziative sociali, culturali ed educative orientate alla promozione della persona e al miglioramento delle sue condizioni di vita.

La società non eroga contributi, vantaggi o altre utilità ai partiti politici e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, né a loro rappresentanti o candidati, fermo il rispetto della normativa applicabile.

ARTICOLO 6 – Risorse umane

La società riconosce il ruolo primario delle risorse umane nella convinzione che il principale fattore di successo di ogni impresa è costituito dal contributo professionale delle persone che vi operano, in un quadro di lealtà e fiducia reciproca.

La società tutela la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e ritiene fondamentale, nello svolgimento dell'attività economica, il rispetto dei diritti dei lavoratori. La gestione dei rapporti di lavoro è indirizzata a garantire pari opportunità e a favorire la crescita professionale di ciascuno.

ARTICOLO 7 – Ambiente

La società è convinta che la crescita globale debba essere sostenibile nel comune interesse di tutti gli azionisti, attuali e futuri. Le scelte di investimento e di iniziative industriali e commerciali sono pertanto informate al rispetto dell'ambiente e della salute pubblica.

Fermo il rispetto della specifica normativa applicabile, la società ha riguardo alle problematiche ambientali nella determinazione delle proprie scelte, anche adottando – dove operativamente ed economicamente possibile e compatibile – tecnologie e metodi di produzione eco-compatibili, con lo scopo di ridurre l'impatto ambientale delle proprie attività.

ARTICOLO 8 – Informazione

La società è pienamente convinta dell'importanza di un'informazione corretta circa le proprie attività per il mercato, per gli investitori e per la comunità in genere.

Ferme restando le esigenze di riservatezza richieste dalla conduzione dell'attività, la società assume la trasparenza come proprio obiettivo nei rapporti con tutti gli investitori. In particolare, la comunica con il mercato e con gli investitori nel rispetto dei criteri di correttezza, chiarezza e parità di accesso all'informazione.

ARTICOLO 9 – Rispetto del Codice

Al rispetto del presente Codice sono tenuti gli organi sociali, il *management* e i prestatori di lavoro della società, nonché tutti i collaboratori esterni, quali consulenti, agenti, fornitori ecc.

La società si impegna a mantenere, aggiornare ed eventualmente integrare procedure, regolamenti o istruzioni idonei ad garantire che i comportamenti dei propri organi sociali, dirigenti, dipendenti e collaboratori siano rispettosi dei valori qui affermati, prevedendo appositi sistemi sanzionatori per le eventuali violazioni.

LINEE DI CONDOTTA

Le indicazioni comportamentali qui contenute specificano in chiave operativa quanto sancito, in termini deontologici, dal Codice Etico.

Tutti i soggetti operanti in Piaggio o per conto di Piaggio anche in qualità di collaboratori esterni (a titolo di esempio consulenti, fornitori, clienti e simili) sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle indicazioni comportamentali qui contenute e relative all'”Area del fare” ed all'”Area del non fare”.

§.1 “AREA DEL FARE”

- Tutti i dipendenti sono impegnati a rispettare le leggi e i regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui la società opera.

- I responsabili di funzione devono provvedere a che:
 - tutti i dipendenti siano a conoscenza delle leggi e dei comportamenti conseguenti e, nel caso sorgano dubbi in ordine ai comportamenti da tenere, siano adeguatamente indirizzati,
 - sia attuato un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al codice etico.

- Nella partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione e in ogni trattativa con questa, tutti i dipendenti devono operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale.

- I responsabili delle funzioni, che hanno correntemente attività di contatto con la Pubblica Amministrazione, devono:
 - fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali e informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività, trasferendo conoscenza della norma e consapevolezza delle situazioni a rischio di reato,
 - prevedere adeguati meccanismi di tracciabilità circa i flussi informativi ufficiali verso la Pubblica Amministrazione.

- Tutti i consulenti, fornitori, clienti e chiunque abbia rapporti con la società sono impegnati al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui la società opera; non sarà iniziato o proseguito alcun rapporto con chi non intenda allinearsi a tale principio. L’incarico a tali soggetti di operare in rappresentanza e/o nell’interesse della società nei confronti della Pubblica Amministrazione deve essere assegnato in forma scritta e prevedere una specifica clausola¹ che vincoli all’osservanza dei principi etico-comportamentali adottati dalla società.

- Quando vengono richiesti allo Stato o ad altro ente pubblico od alle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti, tutti i dipendenti coinvolti in tali procedure devono:
 - attenersi a correttezza e verità, utilizzando e presentando dichiarazioni e documenti completi ed attinenti le attività per le quali i benefici possono essere legittimamente richiesti e ottenuti,
 - una volta ottenute le erogazioni richieste, destinare le stesse alle finalità per le quali sono state richieste e concesse.

- I responsabili delle funzioni amministrativo/contabili devono controllare che ogni operazione e transazione sia:
 - legittima, coerente, congrua, autorizzata, verificabile,
 - correttamente ed adeguatamente registrata in modo da permettere la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento,
 - corredata di un supporto documentale corretto/autentico e idoneo a consentire, in ogni momento, i controlli sulle caratteristiche e sulle motivazioni dell'operazione e l'individuazione di chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

- Tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti simili devono comportarsi correttamente, prestare la massima collaborazione, garantire la completezza e la chiarezza delle informazioni fornite, l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni, segnalare i conflitti di interesse, ecc.

- Gli amministratori e loro collaboratori:
 - nella redazione del bilancio, di comunicazioni al mercato o di altri documenti simili devono rappresentare la situazione economica, patrimoniale o finanziaria con verità, chiarezza e completezza;
 - devono rispettare puntualmente le richieste di informazioni da parte del collegio sindacale e facilitare in ogni modo lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione;
 - presentare all'assemblea atti e documenti completi e corrispondenti alle registrazioni contabili;
 - fornire agli organi di vigilanza informazioni corrette e complete sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria;

- Possono tenere contatti con la stampa soltanto i dipendenti specificamente autorizzati e questi devono far diffondere notizie sulla società rispondenti al vero nel rispetto delle leggi e della regolamentazione vigente.

- E' fatta espressa raccomandazione a dipendenti e collaboratori esterni di segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni violazione o sospetto di violazione del Modello Organizzativo. Le segnalazioni devono essere fornite esclusivamente in forma non anonima.

L'Organismo di Vigilanza tutela dipendenti e collaboratori esterni da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione. L'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

Saranno resi disponibili gli opportuni strumenti di segnalazione.

I responsabili di funzione devono segnalare all'Organismo di Vigilanza i comportamenti che integrano tutti i reati, inerenti ai processi operativi di competenza, di cui siano venuti a conoscenza in via diretta o per il tramite di informativa ricevuta dai propri collaboratori.

In particolare, in caso di tentata concussione da parte di un pubblico funzionario nei confronti di un dipendente (o di altri collaboratori) devono essere adottati i seguenti comportamenti:

- non dare seguito alla richiesta;
- fornire informativa tempestiva al proprio responsabile;
- attivare una formale informativa, da parte del responsabile, verso l'Organismo di Vigilanza.

§.2

“AREA DEL NON FARE

- Nei rapporti con interlocutori appartenenti alla Pubblica Amministrazione (dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione, nel seguito “dipendenti della Pubblica Amministrazione”) nonché con interlocutori commerciali privati in rappresentanza di enti concessionari di pubblico servizio, sia italiani sia di altri paesi, è fatto divieto di:

- promettere od offrire loro (o a loro parenti, affini, amici, ecc.) denaro, doni od omaggi salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore (ad es. non sono di modico valore viaggi e soggiorni, iscrizioni a circoli, ecc.);

- esaminare o proporre opportunità di impiego a dipendenti della Pubblica Amministrazione (o a loro parenti, affini, amici, ecc.), e/o opportunità commerciali o di qualsiasi altro genere che possano avvantaggiarli;

- promettere od offrire loro la prestazione di consulenze di qualunque genere e a qualunque titolo;

- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse da quelle della mera promozione dell'immagine aziendale;

- promettere o fornire, anche tramite aziende terze, lavori/servizi di utilità personale (ad es. opere di ristrutturazione di edifici da loro posseduti o goduti – o posseduti o goduti da loro parenti, affini, amici, ecc.);

- fornire o promettere di fornire, sollecitare od ottenere informazioni e/o documenti riservati o comunque tali da poter compromettere l'integrità o la reputazione di una od entrambe le parti;

- favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati dai dipendenti stessi della Pubblica Amministrazione come condizione per lo svolgimento successivo delle attività (ad es. affidamento della commessa, concessione del finanziamento agevolato, concessione della licenza).

Tali azioni e comportamenti sono vietati tanto se posti in essere direttamente dalla società tramite i propri dipendenti, tanto se realizzati indirettamente tramite persone non dipendenti che agiscano per conto della società stessa.

Nei confronti della Pubblica Amministrazione, è fatto inoltre divieto di:

- esibire documenti/dati falsi od alterati;
 - sottrarre od omettere di presentare documenti veri;
 - tenere una condotta ingannevole, che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore nella valutazione tecnico-economica dei prodotti e servizi offerti/forniti;
 - omettere informazioni dovute, al fine di orientare indebitamente a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
 - tenere comportamenti comunque intesi ad influenzare indebitamente le decisioni della Pubblica Amministrazione;
 - farsi rappresentare da consulenti o da soggetti “terzi” quando tale situazione possa creare conflitti d’interesse;
 - abusare della (eventuale) posizione di incaricato di pubblico servizio per ottenere utilità a vantaggio personale o dell’azienda.
- In generale è fatto divieto di assumere alle dipendenze della società ex impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.) che abbiano partecipato personalmente e attivamente ad una trattativa d’affari di cui sia stata parte la società ovvero abbiano avallato le richieste effettuate dalla società alla Pubblica Amministrazione.
- Nel corso dei processi civili, penali o amministrativi, è fatto divieto di intraprendere (direttamente o indirettamente) alcuna azione illecita che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa.
- Nell’impiego di sistemi informatici o telematici è fatto divieto di accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi utilizzati dalla Pubblica Amministrazione od alterarne in qualsiasi modo il funzionamento o intervenire con qualsiasi modalità cui non si abbia diritto su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a questo pertinenti per ottenere e/o modificare indebitamente informazioni a vantaggio dell’azienda o di terzi, o comunque al fine di procurare un indebito vantaggio all’azienda od a terzi.
- Agli amministratori è fatto divieto di:
- restituire i conferimenti ai soci o liberarli dall’obbligo di eseguirli, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, e di effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
 - ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve non distribuibili a termini di legge;
 - far acquistare o far sottoscrivere dalla società azioni o quote sociali, emesse dalla società o dalla società controllante, fuori dei casi consentiti dalla legge;
 - formare od aumentare fittiziamente il capitale della società mediante operazioni non consentite dalla legge.

§.3 SANZIONI

I comportamenti non conformi alle disposizioni del Codice Etico e delle presenti Linee di Condotta, comporteranno, indipendentemente e oltre gli eventuali procedimenti penali a carico del/gli autore/i della violazione, l’applicazione di sanzioni disciplinari ai sensi delle vigenti norme di legge e/o di contrattazione collettiva.

ALLEGATO 6 – PROTOTIPI E CAMPIONI DI OMOLOGAZIONE

1.Premessa

Il benessere ai campioni d'omologazione e di qualifica ora si ottiene solo raramente al primo invio incrementando così i costi di sviluppo. Il non benessere è spesso dovuto a non conformità rispetto al disegno dimensionali e/o di materiale magari indotte da processi non in capability; più raro ma possibile, è un'inadeguatezza di progetto. In quest'ultimo caso ovviamente la responsabilità può essere del fornitore solo se esso è anche il progettista oppure in caso di co-design.

2.Scopo

Lo scopo di quanto espresso nel testo del presente Allegato è quello di informare i fornitori delle regole alle quali, a partire dal 2005, saranno soggette le loro campionature intese come: prototipo, campione per omologazione, campione per qualificazione. Resta inteso che tale lettera dovrà essere condivisa ed accettata dal fornitore in modo da renderla legittima in caso di eventuale contestazione.

3. Fase prototipale/omologazione

Il prototipo dovrà essere accompagnato da un certificato di conformità del prototipo nel quale dovranno essere riportati:

- il valore numerico rilevato di tutte le quote previste a disegno (sul prototipo importanti quelle contrassegnate con le bandierine).
- descrizione del processo utilizzato per l'ottenimento del prototipo
- descrizione del processo definitivo ipotizzato e di quanto si discosta da quello prototipale.
- descrizione dei materiali utilizzati con elenco di quelli alternativi di probabile impiego sulla serie.
- grado di significatività del prototipo
- evidenza dei risultati di prova, se fatti dal fornitore, anche sul prototipo.
- gantt tempistiche per la consegna del prototipo con i vari steps.

Qualora il prototipo non rispondesse a quanto certificato ed al disegno saranno attribuiti al fornitore del prototipo il costo dello stesso ed il costo del controllo comprensivo di eventuali prove di omologazione avviate e/o eseguite.

4. Fase di qualificazione

Il campione dovrà essere accompagnato da un certificato di conformità informatizzato nel quale dovranno essere riportati:

- il valore numerico rilevato di tutte le quote da tenere in capability.
- diagramma di flusso del processo con evidenza dei check point
- certificazione dei materiali definitivi
- report delle prove funzionali se previste
- tempistiche di consegna della campionatura per qualificazione precisando i vari steps
- eventuale consegna di provette di gomma o di spezzoni di filo o quant'altro previsto dalle norme richiamate a disegno tramite altre norme che le incorporano.

In caso di fornitore consolidato per tale merceologia se il controllo della campionatura evidenzia degli scostamenti rispetto al disegno (dimensionali, materiali, funzionali) non segnalati sul certificato di accompagnamento, il costo della campionatura e dei relativi controlli sarà ribaltato al fornitore sin dalla prima campionatura. Se il Fornitore non è consolidato vale lo stesso discorso ma a partire dalla seconda campionatura.

Resta inteso che, se il benessere viene ottenuto dopo la prima campionatura, tutte le spese ad esso relative saranno comunque ribaltate al fornitore.

Nei ribaltamenti al fornitore saranno comprese anche le ore spese in prove funzionali se fatte su oggetti riscontrati in seguito non conformi per materiale e/o dimensionale; questo perché per esigenze di sviluppo le prove funzionali sono realizzate parallelamente alla verifica dimensionale e materiale in conformità a quanto riportato nel CQC dal Fornitore.

La prova funzionale può essere addebitata al fornitore, anche se il particolare è conforme dimensionalmente e come materiale, qualora il difetto sia un vizio di processo e non un'anomalia di progetto.